

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 settembre 1989

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 95081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1988, n. 39.

Concessione di una sovvenzione straordinaria al comune di Pomezia per lo sviluppo delle attività economiche locali che versano in stato di crisi. . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1988, n. 40.

Fondo regionale speciale per il riuso dei fabbricati industriali in disuso per favorire l'occupazione e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1988, n. 41.

Contributi ai comuni del Lazio per l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione ed il funzionamento degli uffici di conciliazione e per l'aggiornamento dei giudici conciliatori e vice conciliatori. . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1988, n. 42.

Interventi regionali sperimentali per favorire il governo della mobilità e della collocazione della manodopera . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1988, n. 43.

Interventi per lo sviluppo ed il funzionamento di enti che amministrano, in via esclusiva, beni demaniali di uso civico. . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1988, n. 44.

Istituzione delle strade dei vini delle zone del Cesanese. . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1988, n. 45.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, concernente: «Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive» . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1988, n. 46.

Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1983, n. 17, sostitutivo dell'articolo 13 della legge 30 gennaio 1979, n. 7 «Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione agricola» . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 47.

Calendario venatorio regionale per la stagione 1988/1989. . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 48.

Approvazione e prima attuazione del programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di persone. . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 49.

Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza - taxi . . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 50.

Istituzione della riserva naturale regionale «Tor Caldara» in comune di Anzio . . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 51.

Partecipazione della regione Lazio alla realizzazione di nodi di interscambio a sostegno del sistema integrato dei trasporti pubblici di persone . . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 52.

Norme integrative all'articolo 17 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7. . . . . Pag. 17

**LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 53.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, concernente: «Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica» . . . . . Pag. 17**

**LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 54.**

**Interventi a sostegno della imprenditorialità giovanile e della cooperazione . . . . . Pag. 18**

**LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 55.**

**Anticipazioni interventi in conto capitale previsti da normative regionali agricole relative all'attuazione di opere di miglioramento fondiario . . . . . Pag. 20**

**LEGGE REGIONALE 9 settembre 1988, n. 56.**

**Istituzione della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia nel territorio dei comuni di Marcatelli, Varco Sabino e Collegiove Sabino . . . . . Pag. 20**

**LEGGE REGIONALE 9 settembre 1988, n. 57.**

**Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 9 gennaio 1988, n. 3, 9 gennaio 1988, n. 4, 23 febbraio 1988, n. 12 ed abrogazione della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 62, concernenti interventi ed agevolazioni per i danni causati dai nubifragi dell'autunno 1987 nella provincia di Viterbo . . . . . Pag. 24**

**REGOLAMENTO REGIONALE 28 luglio 1988, n. 5.**

**Modifiche del regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 1 e n. 2, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 «Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive» . . . . . Pag. 26**

**REGIONE UMBRIA****LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1989, n. 4.**

**Norme per la disciplina dell'attività professionale di animatore turistico . . . . . Pag. 27**

**LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1989, n. 5.**

**Regolamento interno di amministrazione e contabilità del consiglio regionale. Abrogazione legge regionale 4 maggio 1973, n. 22, e successive modificazioni . . . . . Pag. 29**

**LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1989, n. 6.**

**Accettazione della donazione di opere d'arte alla Regione dell'Umbria da parte della Perugina S.p.a. . . . . Pag. 30**

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1988, n. 39.

**Concessione di una sovvenzione straordinaria al comune di Pomezia per lo sviluppo delle attività economiche locali che versano in stato di crisi.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 20 del 20 luglio 1988)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

All'amministrazione comunale di Pomezia viene concesso un contributo straordinario di L. 58.000.000 per sopperire alle spese da essa sostenute o da sostenere per lo sviluppo delle locali attività economiche che versano in stato di crisi.

## Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge nell'anno 1977 è autorizzata la spesa di lire 58 milioni.

La spesa di cui all'articolo precedente è iscritta in conto competenza ed in conto cassa al capitolo n. 11443 che si istituisce nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977 con la seguente denominazione: «Contributi al comune di Pomezia per lo sviluppo delle attività economiche locali che versano in stato di crisi».

All'onere di lire 58 milioni derivante dalla suddetta autorizzazione di spesa si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto al capitolo n. 11442.

## Art. 3.

Nel progetto «Sicurezza sociale - assistenza ai lavoratori» codice 1904 del bilancio pluriennale 1977-1981, per l'anno 1977 (funzioni normali ordinarie) sono apportate le variazioni conseguenti all'applicazione del precedente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 27 giugno 1988

LANDI

*Promulgata in relazione alla sentenza n. 562 dell'11-19 maggio 1988 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della Costituzione.*

89R0177

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1988, n. 40.

**Fondo regionale speciale per il riuso dei fabbricati industriali in disuso per favorire l'occupazione e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1988)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione, in attuazione ai principi sanciti dall'articolo 45 dello statuto ed in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, così come stabilito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 52, promuove, nell'ambito delle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione, il recupero a fini produttivi di manufatti in disuso per lo sviluppo di piccole e medie imprese ed al fine di incrementare nuova occupazione.

## Art. 2.

1. In attesa della creazione di una agenzia, da approvare con apposito provvedimento legislativo, finalizzata ad incentivare lo sviluppo di piccole e medie imprese con l'obiettivo di creare ulteriori opportunità di sviluppo e di conseguenza maggiore occupazione, la Regione costituisce un fondo regionale speciale rotativo per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo.

## Art. 3.

1. La gestione del fondo, di cui al precedente articolo 2, è affidata alla Fi.La.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.A. ed è regolata da apposita convenzione da stipularsi con la Fi.La.S. stessa nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Al fine dell'utilizzo del fondo speciale rotativo di cui al precedente articolo 2, la Fi.La.S. - S.p.A., sulla scorta delle richieste avanzate da parte del mondo imprenditoriale, artigianale e cooperativo, individuati alcuni manufatti inutilizzati, tipologicamente idonei ad ospitare una o più unità produttive di piccola/media dimensione, esercita il diritto d'opzione all'acquisto per terzi.

3. La Fi.La.S. - S.p.A., concede all'impresa che esercita il diritto d'opzione un mutuo decennale di cui i primi tre anni di preammortamento, per un ammontare massimo di L. 800.000.000.

4. Il tasso d'interesse da applicare alle operazioni di mutuo poste in essere ai sensi della presente legge è determinato, nei limiti di cui all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il provvedimento della giunta regionale di cui al successivo articolo 4.

## Art. 4.

La Fi.La.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.A., informa i potenziali utilizzatori delle disponibilità di manufatti tramite pubblici avvisi nonché attraverso le organizzazioni imprenditoriali sindacali e gli enti locali interessati.

2. Le domande per l'utilizzazione dei manufatti di cui al precedente articolo 2 devono essere presentate contestualmente alla Fi.La.S. - S.p.A. ed all'assessorato regionale competente in materia di industria, commercio e artigianato.

3. La Fi.La.S. - S.p.A., provvede all'istruttoria delle domande, sotto il profilo della valutazione economico-finanziaria, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istruttoria l'assessorato regionale competente in materia di industria, commercio e artigianato sottopone le domande ad un nucleo consultivo di valutazione presieduto dall'assessore regionale competente in materia o da un suo delegato e composto da sei esperti, di cui tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e tre designati dalle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative.

5. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di industria, commercio e artigianato, delibera l'ammissione delle richieste per la concessione dei mutui da parte della Fi.La.S. - S.p.A., tenendo conto del parere del nucleo di valutazione di cui al precedente quarto comma e privilegiando le iniziative tendenti allo sviluppo di piccole e medie imprese ed all'occupazione di lavoratori già in cassa integrazione guadagni dell'area industriale interessata o dipendenti licenziati dalle aziende precedentemente allocate negli stabilimenti nonché giovani disoccupati e donne.

6. La Fi.La.S. - S.p.A., pone in essere gli interventi conseguenti sulla base della convenzione di cui al precedente articolo 3.

#### Art. 5.

1. Al fine di favorire altresì l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi per un rapido avvio di un processo di creazione di piccole e medie imprese, la Regione finanzia uno studio di fattibilità nonché le conseguenti prime sperimentazioni nei limiti della somma di L. 500.000.000.

#### Art. 6.

1. La Fi.La.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.A. farà fronte agli oneri derivanti dalla gestione del fondo di cui al precedente articolo 2 utilizzando in ciascun anno finanziario il 2 per cento della consistenza del fondo stesso.

2. Gli interessi maturati sul fondo vanno ad incrementare la dotazione del fondo stesso.

#### Art. 7.

1. La spesa prevista per l'attuazione della presente legge è quantificata per l'esercizio 1988 in L. 9.500.000.000.

2. Nel bilancio 1988 tale onere graverà:

a) quanto al L. 9.000.000.000 sul capitolo di nuova istituzione n. 02115, denominato «Fondo speciale regionale destinato al recupero a fini produttivi di manufatti in disuso da destinare allo sviluppo di piccole e medie imprese del Lazio, al fine di incrementare nuova occupazione (articolo 2)», alla cui dotazione si provvede mediante riduzione di L. 9.000.000.000 del fondo globale iscritto al capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera h), del medesimo bilancio;

b) quanto a L. 500.000.000 (articolo 5) sul capitolo n. 26107, mediante utilizzazione dello stanziamento in esso iscritto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 luglio 1988

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 giugno 1988.

89R0178

## LEGGE REGIONALE 20 luglio 1988, n. 41.

**Contributi ai comuni del Lazio per l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione ed il funzionamento degli uffici di conciliazione e per l'aggiornamento dei giudici conciliatori e vice conciliatori.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1988)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

La Regione, al fine di concorrere alle spese di competenza comunale per l'amministrazione della giustizia, eroga contributi ai comuni diretti ad acquisire, ammodernare e ristrutturare beni immobili da destinare a sedi degli uffici di conciliazione.

#### Art. 2.

La Regione, per le finalità di cui al precedente articolo, concede ai comuni contributi in conto capitale rivolti:

a) all'acquisto di immobili da destinare a sedi degli uffici di conciliazione;

b) alla ristrutturazione ed all'ammodernamento delle attuali sedi di proprietà comunale;

c) alla locazione, all'ordinaria ed alla straordinaria manutenzione di locali condotti in locazione, con contratto almeno decennale, da destinare a sedi di uffici di conciliazione;

d) all'arredamento ed agli eventuali servizi di supporto necessari al funzionamento degli uffici di conciliazione.

I contributi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono ammessi fino alla copertura di L. 100.000.000 per comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti; fino alla copertura di L. 150.000.000 per comuni con popolazione da 5.001 abitanti a 20.000 abitanti; fino a L. 200.000.000 per comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

I contributi di cui alla precedente lettera c) sono concessi in misura pari al 50 per cento dell'ammontare dei contributi previsti al precedente secondo comma.

Per l'acquisto degli arredi necessari all'effettiva funzionalità degli uffici di conciliazione nonché per l'acquisto, l'installazione ed il funzionamento dei servizi di supporto, sono concessi contributi di L. 10.000.000 per comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; di L. 15.000.000 per comuni con popolazione da 5.001 abitanti a 20.000 abitanti; di L. 20.000.000 per comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

#### Art. 3.

I comuni, per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal precedente articolo 2, fanno pervenire al competente assessorato regionale, entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno, apposita istanza corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare l'immediata esperibilità del contributo richiesto ed in particolare:

a) copia del contratto preliminare d'acquisto per la concessione del contributo di cui al precedente articolo 2, lettera a);

b) progetto tecnico esecutivo dei lavori e delle opere di ammodernamento e di ristrutturazione per la concessione del contributo di cui al precedente articolo 2, lettera b);

c) copia del contratto di locazione con durata almeno decennale e progetto tecnico esecutivo per i lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione;

d) l'elenco degli arredi necessari per l'effettivo funzionamento degli uffici di conciliazione con i relativi preventivi di spesa comprensivi anche delle somme, eventualmente necessarie, per l'acquisto e l'installazione dei servizi di supporto richiesti.

#### Art. 4.

Il consiglio regionale, sentita la presidenza della Corte d'appello di Roma, in ordine alle caratteristiche tecnico-funzionali delle sedi degli uffici di conciliazione, stabilisce i criteri e le priorità da seguire nella redazione del piano annuale di riparto dei contributi di cui sopra entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio dell'anno di competenza.

La giunta regionale verificata la regolarità delle domande e dell'istruttoria espletata, sulla base dei criteri e delle priorità definiti dal consiglio regionale, assegna i contributi ai comuni e li eroga con le modalità e con i tempi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, dandone comunicazione alla commissione consiliare speciale «Lotta alla criminalità e contro il traffico della droga e problemi carcerari».

#### Art. 5.

La Regione concorre alle spese necessarie alla preparazione ed all'aggiornamento dei conciliatori e vice conciliatori partecipanti ai corsi appositamente organizzati dai tribunali del distretto della Corte d'appello di Roma.

A tal fine gli interessati, a conclusione dei corsi, fanno pervenire al competente assessorato regionale, l'istanza di rimborso delle spese sostenute, tramite il comune sede dell'ufficio di conciliazione.

Ai conciliatori e vice conciliatori viene corrisposto un rimborso spese pari al trattamento di missione previsto per i funzionari regionali appartenenti alla massima qualifica funzionale dirigenziale della Regione.

In caso di documentata necessità la Regione può concedere contributi per il rimborso delle spese ai docenti dei corsi.

#### Art. 6.

La Regione, annualmente, con la legge di bilancio, determina l'ammontare delle spese da destinare alle finalità di cui alla presente legge.

A tale scopo istituisce i sottoindicati capitoli nel bilancio regionale per l'anno 1987:

capitolo n. 14127 «Contributi ai comuni del Lazio per l'acquisto e la ristrutturazione dei locali da destinare ad uffici di conciliazione (articolo 2, primo comma, lettere a) e b)» L. 100.000.000;

capitolo n. 14128 «Contributi ai comuni del Lazio per la locazione dei locali, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in locazione, l'arredamento e gli eventuali servizi di supporto per il funzionamento degli uffici di conciliazione (articolo 2, primo comma, lettere c) e d)» L. 90.000.000;

capitolo n. 14129 «Contributi ai comuni del Lazio nelle spese per la preparazione e l'aggiornamento dei giudici conciliatori e vice conciliatori e per l'organizzazione e lo svolgimento dei relativi corsi (articolo 5)» L. 10.000.000.

Alla copertura dell'onere complessivo di L. 200.000.000, si fa fronte mediante riduzione per competenza e cassa dello stanziamento del capitolo n. 27206 «Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione regionale relativi al personale regionale» del medesimo bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 luglio 1988

LANDI

*Promulgata in relazione alla ordinanza n. 643 dell'8-10 giugno 1988 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della Costituzione.*

89R0179

## LEGGE REGIONALE 27 luglio 1988, n. 42.

**Interventi regionali sperimentali per favorire il governo della mobilità e della collocazione della manodopera.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1988)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La Regione, nell'esercizio e nei limiti delle sue competenze, nell'intento di svolgere un ruolo attivo nella politica del lavoro, concorre a promuovere l'occupazione e ad evitare la disoccupazione.

2. In attesa della costituzione di un'apposita struttura che, in connessione con l'osservatorio regionale del mercato del lavoro, provveda ad organizzare l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, la Regione ritiene opportuno favorire la mobilità della manodopera mediante la realizzazione di progetti sperimentali ai sensi dell'articolo 18, lettera e), della legge regionale 11 giugno 1986, n. 19.

3. Spetta alla commissione regionale per l'impiego l'approvazione degli accordi di mobilità stipulati tra le aziende e i rappresentanti dei lavoratori.

#### Art. 2.

1. I progetti che intendono favorire la mobilità sono approvati dalla giunta regionale previo accordo con le organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori e sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di problemi del lavoro.

2. Essi contengono l'individuazione dei settori, delle zone e delle forme di intervento. Queste ultime consistono in agevolazioni a favore delle aziende che assumono lavoratori minacciati da disoccupazione o sospesi, in conformità alle operazioni di mobilità approvate dalla Commissione regionale per l'impiego del Lazio.

3. Le agevolazioni di cui al precedente comma si sostanziano:

a) nella concessione di contributi alle aziende per l'aggiornamento e la riqualificazione professionale dei lavoratori assunti e non possono superare l'importo di lire 400 mila mensili pro-capite per un massimo di diciotto mesi;

b) nella fornitura ai lavoratori interessati dei servizi di trasporto o mensa.

4. I progetti possono prevedere la corresponsione delle incentivazioni di cui al precedente comma sia direttamente da parte dell'amministrazione regionale, sia attraverso la stipula di apposite convenzioni con strutture specializzate.

5. I singoli interventi previsti dai progetti sono approvati con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale delegato ai problemi del lavoro.

#### Art. 3.

1. Per l'attuazione di quanto previsto nella presente legge è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di L. 2 miliardi.

2. A tale scopo nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 viene istituito il capitolo n. 07710 denominato «Interventi regionali per favorire la mobilità dei lavoratori» con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 2 miliardi.

3. All'onere predetto si fa fronte, per la competenza, mediante riduzione della somma iscritta al fondo globale - capitolo n. 29802 - elenco n. 4, lettera l) - del bilancio 1988; per la cassa, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al fondo di riserva - capitolo n. 31021 - del bilancio medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 27 luglio 1988

LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 20 luglio 1988.*

89R0180

## LEGGE REGIONALE 28 luglio 1988, n. 43.

**Interventi per lo sviluppo ed il funzionamento di enti che amministrano, in via esclusiva, beni demaniali di uso civico.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

1. La Regione riconosce agli enti che amministrano, in via esclusiva, beni demaniali di uso civico, persone giuridiche ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 397, un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell'economia agricolo-zootecnica e per la tutela dei beni naturalistici nell'ambito della propria competenza territoriale.

### Art. 2.

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo economico, l'occupazione e la tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alla salvaguardia del patrimonio forestale, la Regione interviene, nelle forme e con le modalità della presente legge, per la realizzazione di iniziative volte ad aumentare le potenzialità produttive dei terreni demaniali di uso civico, nel rispetto dei valori ambientali, e con contributi ordinari annuali al fine di garantire le funzioni di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

2. La Regione concede, altresì, sovvenzioni per il mantenimento ed il potenziamento dell'occupazione degli enti che amministrano beni demaniali di uso civico.

### Art. 3.

1. La Regione può concedere contributi agli enti che amministrano beni demaniali di uso civico.

2. I contributi debbono essere destinati dai beneficiari al finanziamento di proprie iniziative volte:

a) acquisizione al patrimonio civico di terreni privati anche se non gravati da usi a favore delle popolazioni;

b) miglioramento dei terreni collettivi con interventi atti ad aumentarne la produttività;

c) gestione economica, anche in forma diretta, del patrimonio boschivo in armonia con le norme vigenti e con i piani di assestamento forestale;

d) costituzione di aziende nei settori, cerealicolo, ortofrutticolo, zootecnico ed agrituristico da gestire in economia diretta od in compartecipazione con utenti coltivatori diretti a titolo principale e con cooperative di utenti giovani disoccupati.

Nell'attribuzione dei contributi sarà tenuto conto del patrimonio dell'ente, dell'impatto economico sul territorio e della potenzialità occupazionale del progetto.

### Art. 4.

1. Al fine di consentire agli enti di cui all'articolo 1 la formazione di piani pluriennali di interventi, la Regione predispone un piano finanziario pluriennale per il quinquennio 1987/1991 a favore degli stessi.

2. Detto piano comporta investimenti pari a L. 2.000 milioni di cui L. 1.000 milioni per l'anno 1987 e L. 250 milioni per ciascuno dei successivi anni di attuazione del piano stesso.

### Art. 5.

1. Per ottenere i contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge, gli enti interessati debbono presentare domanda all'assessore regionale all'agricoltura e foreste.

2. unitamente alla domanda gli enti sono tenuti a presentare il progetto di massima ed il preventivo di spesa delle iniziative ammissibili a contributo.

3. Nel programma dovranno essere indicati i tempi ed i modi di realizzazione delle iniziative stesse.

4. Gli enti possono essere autorizzati ad eseguire in economia diretta i lavori programmati, sempreché dimostrino di avere il potenziale tecnico idoneo alla realizzazione dell'opera.

5. L'assessorato regionale all'agricoltura e foreste dovrà, entro sessanta giorni dalla data della domanda, esprimere il parere sull'ammissibilità a contributo dell'opera programmata.

### Art. 6.

1. Gli interventi previsti dall'articolo 3 sono deliberati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura e foreste.

2. Con lo stesso provvedimento amministrativo per le opere ammesse a contributo, le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell'ente interessato nella misura del 10 per cento entro trenta giorni dalla data di esecutività del decreto del presidente della giunta regionale.

3. La restante somma è corrisposta all'ente stesso:

a) per l'80 per cento a presentazione del verbale di consegna lavori;

b) per l'ulteriore 5 per cento a presentazione della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo;

c) per il residuo 5 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell'inoltro della deliberazione di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera.

### Art. 7.

1. Per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere finanziate ai sensi della presente legge, si applica la normativa prevista dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

### Art. 8.

1. Per beneficiare delle sovvenzioni previste dall'articolo 2, secondo comma, della presente legge, gli enti debbono presentare all'assessorato regionale agli enti locali, entro il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario, apposita deliberazione consiliare contenente le seguenti attestazioni:

a) proprietà demaniale, distinta in terreni pascolivi e boschivi;

b) importo delle spese sostenute per il personale di ruolo, desunto dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno precedente quello in cui si richiede il contributo.

**Art. 9.**

1. Le sovvenzioni di cui al precedente articolo 8 sono assegnate con legge di bilancio ed erogate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

2. In particolare le sovvenzioni di cui al precedente articolo 8, lettera a), verranno determinate in base ai seguenti parametri:

- a) L. 20.000 ad ettaro per i terreni destinati a pascolo;
- b) L. 30.000 ad ettaro per i terreni boschivi.

**Art. 10.**

1. La spesa complessiva per l'anno 1988 prevista, in termini di competenza e di cassa, in L. 1.000 milioni grava sul capitolo n. 19111 che viene istituito nella tabella «B» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 con la seguente denominazione «Finanziamento degli interventi a favore di enti che amministrano beni demaniali di uso civico».

2. Alla copertura del predetto onere si provvede, per la competenza, mediante prelevamento di corrispondente quota dal capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera z), del bilancio 1988 mentre per lo stanziamento di cassa si provvede mediante analogo prelevamento dal fondo di riserva iscritto al capitolo n. 31021 dello stesso bilancio.

3. Alla copertura della spesa di lire 250 milioni autorizzata per ciascuno dei quattro anni successivi si provvederà con le leggi regionali concernenti le disposizioni finanziarie per la redazione dei bilanci di previsione 1988 e seguenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 luglio 1988

LANDI

*Il visto del Commissario di Governo è stato apposto il 23 luglio 1988.*

89R0181

**LEGGE REGIONALE 28 luglio 1988, n. 44.****Istituzione delle strade dei vini delle zone del Cesanese.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1988)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. La Regione, al fine di valorizzare i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato, di far conoscere la gastronomia tipica locale e di rendere fruibile il patrimonio artistico e quello culturale delle tradizioni popolari, istituisce le «Strade dei vini delle zone del Cesanese», comprendenti i comuni consorziati i cui territori sono anche parzialmente compresi nelle zone delimitate dalle leggi regionali che istituiscono i vini a denominazione di origine controllata Cesanese del Piglio, Cesanese di Olevano Romano e Cesanese di Affile.

**Art. 2.**

1. Alle rispettive amministrazioni provinciali di Roma e Frosinone sono delegate le funzioni di coordinamento e verifica, nei confronti dei comuni consorziati di cui al precedente articolo e della X e XII comunità montana, dell'elaborazione dei progetti specifici annuali di intervento da parte dei consorzi medesimi nel quadro del programma triennale di cui al successivo articolo 4.

**Art. 3.**

1. I progetti specifici di cui al precedente articolo 2 devono contenere: i percorsi storici, turistici, gastronomici ed artigianali, individuando le aziende agricole singole ed associate produttrici di vini tipici, le trattorie con cucina caratteristica con le produzioni locali, i negozi ed i laboratori artigianali con oggetti di produzione locale, le manifestazioni folkloristiche più significative.

2. I progetti devono inoltre prevedere un'adeguata azione promozionale per la conoscenza e la divulgazione della strada dei vini in Italia ed all'estero allo scopo di convogliare nella zona un consistente flusso di correnti turistiche. A tale scopo si provvederà alla stampa ed alla diffusione di carte tematiche in cui siano riportati percorsi enogastronomici, i monumenti storici ed artistici, le bellezze naturali, le aziende produttrici di vino ed altri prodotti tipici, le ricettività agroturistiche, le località turistiche della zona e del territorio circostante; nonché alla predisposizione del «marchio tipico» dei vini della zona e di altre produzioni tipiche agricole, zootecniche, artigianali, organizzando i relativi punti vendita.

3. Il «marchio tipico» sarà registrato anche in campo internazionale.

4. Per i fini di cui al presente articolo il consorzio può stipulare convenzioni con comuni limitrofi di particolare interesse storico-monumentale e turistico.

**Art. 4.**

1. Le amministrazioni provinciali di Roma e Frosinone elaborano un programma triennale, con articolazione annuale, sentiti i consorzi e le comunità montane interessate.

2. Il programma triennale è approvato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

3. La gestione delle «Strade dei vini delle zone del Cesanese» è delegata ai consorzi di cui al precedente articolo 2.

**Art. 5.**

1. Per una disciplina della delega di funzioni si applica la legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

**Art. 6.**

1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, la Regione assegna al consorzio dei comuni compresi nella provincia di Roma la somma di L. 100 milioni per l'anno 1988 ed a quello dei comuni compresi nella provincia di Frosinone, L. 100 milioni per l'anno 1988.

2. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1988 viene istituito il capitolo n. 01208 denominato: «Contributo regionale per la realizzazione del consorzio tra i comuni della provincia di Roma e di Frosinone compresi nel territorio della strada dei vini della zona del Cesanese», con lo stanziamento di competenza di L. 200 milioni alla copertura del quale si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto dal capitolo n. 29821, elenco n. 4, lettera e), del bilancio stesso.

3. La Regione può finanziare, con ulteriori contributi, specifici progetti ritenuti di particolare valore e corrispondenti alle finalità della presente legge.

4. Alla copertura degli interventi finanziari per gli anni successivi al 1988, non inferiori a L. 200 milioni in ragione di anno, si provvederà con la legge di approvazione di bilancio dei rispettivi esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 luglio 1988

LANDI

*Il visto del Commissario di Governo è stato apposto il 25 luglio 1988.*

89R0182

## LEGGE REGIONALE 28 luglio 1988, n. 45.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, concernente: «Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 25 del 10 settembre 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente:

## «Art. 2.

*Soggetti ammessi a contributo*

1. Per il conseguimento delle finalità previste dal precedente articolo 1, la Regione concede contributi a favore delle persone fisiche, delle persone giuridiche, degli enti pubblici, degli enti ecclesiastici e religiosi che esercitano od intendono esercitare nel territorio regionale attività ricettive riferite ad alberghi, campeggi e villaggi turistici come tali classificati a norma delle leggi vigenti.

2. Non sono ammessi ai finanziamenti di cui alla presente legge i soggetti contemplati dall'articolo 10 della legge-quadro 17 maggio 1983, n. 217 e dall'articolo 7 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 63.».

## Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente:

## «Art. 3.

*Iniziative ammesse a contributo*

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per:

a) costruzione, ricostruzione, completamento, ampliamento, trasformazione, miglioramento ed ammodernamento di immobili da adibire o già adibiti ad esercizio alberghiero, arredamenti ed attrezzature, opere ed impianti complementari allo stesso esercizio purché ricompresi nel suo ambito;

b) costruzione, completamento, ampliamento e miglioramento di campeggi e villaggi turistici e delle attrezzature, opere ed impianti ad essi complementari;

c) opere obbligatorie per la vigente legislazione quali impianti di messa a terra, di prevenzione incendi, di antinfortunistica in genere ed altre;

d) acquisto dell'area per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2 o dell'immobile da destinare ad uso alberghiero;

e) acquisto dell'area o dell'immobile o porzione di esso, già adibiti all'uso delle attività indicate nel precedente articolo 2, da parte di chi risulti gestire ininterrottamente l'esercizio da almeno due anni prima della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 5;

f) opere di superamento delle «barriere architettoniche» ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

2. Le opere indicate nelle precedenti lettere c) ed f) sono ammissibili con priorità ai contributi di cui al successivo articolo 4.

3. I contributi previsti dalla presente legge sono altresì concessi per la costruzione, la ricostruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di risalita, a favore dei soggetti che esercitano od intendano esercitare le relative attività. A tali iniziative si applicano, in quanto compatibili, le norme della presente legge e del regolamento di esecuzione della legge stessa.».

## Art. 3.

1. La lettera c) del primo comma ed il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, sono sostituiti dal seguente:

«3. I contributi, di cui alla lettera a) del presente articolo, per la realizzazione delle iniziative previste dal precedente articolo 3 sono liquidati anticipatamente al beneficiario a presentazione di fidejussione con validità fino ad avvenuta esecuzione delle iniziative stesse alle quali il contributo si riferisce. La liquidazione dei contributi è disposta, in deroga alle condizioni di cui al successivo articolo 10, con decreto del presidente della giunta regionale.».

## Art. 4.

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, è aggiunto il seguente articolo:

## «Art. 4-bis.

*Contributi per operazioni di «leasing»*

1. Per le iniziative non finanziate con i contributi, di cui al precedente articolo 4, realizzate con il ricorso ad operazioni di locazione finanziaria mobiliare od immobiliare, sono congiuntamente concessi contributi nelle forme, di cui all'articolo stesso ed in misura non eccedente quella prevista dalle lettere a) e b) del primo comma di tale articolo.

2. I contributi di cui al precedente comma sono erogati al locatario del contratto di «leasing» previa presentazione di copia autentica del contratto stesso.

3. I contributi annuali vengono attualizzati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del relativo provvedimento di liquidazione ed incrementati dell'interesse calcolato sull'importo residuo, in base al suddetto tasso di sconto, ed erogati al locatario del contratto di «leasing» in numero di annualità uguali a quelle contemplate dal contratto stesso.».

## Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente:

## «Art. 5.

*Domande di contributo*

1. Le domande, intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui alla presente legge e che possono essere inoltrate anche tramite le associazioni regionali delle categorie, devono essere indirizzate alla regione Lazio, assessorato al turismo, e devono risultare conformi, per contenuto, sottoscrizione e documentazione, a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della legge stessa.

2. Il disposto della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, non si applica per la presentazione delle domande di cui al precedente comma.».

## Art. 6.

1. Il sesto comma dell'articolo 8 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente:

«6. Le domande non accolte per indisponibilità di fondi sono suscettibili di riesame negli esercizi successivi.».

## Art. 7.

1. Il punto 1) dell'articolo 10 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente:

«1) alla rispondenza dell'iniziativa da finanziare al progetto di massima od al preventivo od al contratto di acquisto od al contratto di «leasing», presentati a corredo della domanda. Per le opere eseguite deve essere presentata perizia giurata di un tecnico iscritto all'albo professionale attestante la conformità delle opere stesse al progetto approvato ed il loro valore. Per gli arredamenti e le attrezzature mobili installate alla perizia giurata deve attestare la conformità degli stessi arredamenti ed attrezzature mobili a quelli previsti con la domanda ed ammessi a finanziamento.».

## Art. 8.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Gli immobili, per i quali sono stati concessi i contributi ai sensi della presente legge, sono vincolati per la durata di quindici anni alla destinazione specifica ed effettiva, in base alle iniziative integralmente realizzate. Il vincolo è trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.».

2. La destinazione specifica dei beni mobili, per i quali siano stati concessi contributi ai sensi della presente legge, deve essere garantita mediante apposito atto d'obbligo dei beneficiari, per la durata di cinque anni o per quella del contratto di «leasing» mobiliare».

#### Art. 9.

1. La lettera *d*) del primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, è sostituita dalla seguente:

«*d*) venga rescisso il contratto di «leasing» mobiliare od immobiliare;».

#### Art. 10.

##### Norma transitoria

1. Quanti abbiano eseguito opere od effettuato acquisti finanziabili ai sensi della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, possono presentare le relative domande con la documentazione a corredo delle stesse e con quella definitiva, in caso di ultimazione delle opere e di effettuazione dell'acquisto, conformi alle prescrizioni della presente legge modificativa della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53.

2. Le domande, di cui al precedente comma, devono essere presentate a pena di decadenza, entro il perentorio termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge modificativa della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53.

3. Le domande già ammesse a contributo, ai sensi della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, sono sottoposte al regime della presente legge modificativa della stessa legge regionale n. 53 del 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 luglio 1988

#### LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 25 luglio 1988.*

89R0183

### LEGGE REGIONALE 1° agosto 1988, n. 46.

**Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1983, n. 17, sostitutivo dell'articolo 13 della legge 30 gennaio 1979, n. 7 «Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione agricola».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 23 del 20 agosto 1988)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. L'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1983, n. 17, sostitutivo dell'articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7, è sostituito come segue:

#### «Art. 7.

1. Le rate di concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti quinquennali di esercizio sono calcolate in semestralità od annualità costanti posticipate, e verranno corrisposte, agli istituti di

credito od enti appositamente convenzionati con la Regione Lazio, in unica soluzione, scontate al tasso di attualizzazione, risultante pari al tasso di riferimento, depurato della maggiorazione forfettaria, indicato nel relativo decreto ministeriale in vigore al momento del perfezionamento dell'operazione di credito».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 1° agosto 1988

#### LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 luglio 1988.*

89R0185

### LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 47.

#### Calendario venatorio regionale per la stagione 1988/1989.

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 24 del 5 settembre 1988)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare nella stagione venatoria 1988-1989 l'esercizio di caccia nel territorio della regione Lazio a parità di diritti e doveri, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

#### Art. 2.

1. Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche della regione, l'intero territorio del Lazio è sottoposto al regime di caccia controllata.

#### Art. 3.

1. La stagione venatoria ha inizio il 18 settembre 1988 e termina il 10 marzo 1989 compreso.

2. Le amministrazioni provinciali possono consentire l'esercizio venatorio a partire dal 18 agosto stabilendo tempi, modalità e forme di caccia in osservanza delle disposizioni sancite dalla legge quadro nazionale 27 dicembre 1977, n. 968. In ogni caso il silenzio venatorio deve essere garantito dal 2 settembre 1988 al momento dell'apertura generale.

#### Art. 4.

1. Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 3, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:

a) specie cacciabili dal 18 settembre al 31 dicembre 1988: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, codone, colombaccio, coniglio selvatico, cornacchia nera, fagiano, fischmone, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, lepre comune, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passero, pernice rossa, quaglia, starna, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora, volpe, passera mattugia, passera oltremontana, canapiglia, cesena, coturnice, taccola, corvo, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza e pavoncella.

La caccia alla specie cinghiale, con esclusione dei giovani dell'anno con manto striato, è consentita dal 1° novembre 1988 al 31 gennaio 1989.

Per il periodo dal 1° al 31 gennaio 1989, compreso, i presidenti delle amministrazioni provinciali possono regolamentare la caccia, anche sulla base di piani di abbattimento gestiti dalle provincie, stabilendone per il territorio di competenza, i giorni, le zone e le modalità di battuta.

Il provvedimento di regolamentazione deve essere adottato e reso pubblico entro il 1° novembre 1988.

L'esercizio venatorio alle specie di cui alla presente lettera è consentito da appostamento fisso, già esistente, o da appostamento temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio dei cani;

b) specie cacciabili dal 1° gennaio al 28 febbraio 1989: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, codone, colombaccio, fischione, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, passero, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe, passera mattugia, canapiglia, cesena, passera oltremontana, taccola, corvo, cornacchia nera, pavoncella, cornacchia grigia, ghiandaia e gazza;

c) specie cacciabili dal 1° al 10 marzo 1989: allodola, corvo, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, passero, passera mattugia, passera oltremontana, storno, colombaccio, pavoncella, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, codone, fischione, moretta, marzaiola, beccaccino e volpe.

L'esercizio venatorio alle specie di cui alla precedente lettera b) ed alla presente lettera c) è consentito da appostamento fisso, già esistente o temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio del cane da ferma.

2. Dal 1° gennaio al 10 marzo 1989 compreso il presidente della giunta provinciale ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, da destinare alle azioni di ripopolamento di selvaggina.

3. Le amministrazioni provinciali provvedono al controllo degli animali selvatici, nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrecano gravi danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale.

4. Tale controllo deve essere, comunque, attuato da personale tecnico appositamente incaricato e con l'uso di mezzi selettivi.

5. Per tale controllo le amministrazioni provinciali possono avvalersi della collaborazione delle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie e naturalistiche.

6. Ogni azione di immissione di selvaggina, al di fuori di quelle effettuate in strutture faunistico-venatorie disciplinate da apposite norme, deve essere inserita nei programmi annuali di immissione delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali provvedono al controllo delle operazioni da altri effettuate. I predetti programmi annuali predisposti dalle amministrazioni provinciali devono essere comunicati preventivamente e comunque non oltre il 31 gennaio 1989 alla regione Lazio - Assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca.

7. Entro il 30 settembre 1988 le amministrazioni provinciali presentano alla regione Lazio - Assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca, una relazione conclusiva sulle azioni di immissione realizzate nel periodo dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1988.

#### Art. 5.

1. Il presidente della giunta regionale, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina, di cui al precedente articolo 4, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche o per malattie od altre calamità.

#### Art. 6.

1. Per l'intera annata venatoria l'esercizio della caccia è consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, da segnare sul tesserino regionale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 31.

2. Il cacciatore ha l'obbligo di adempiere alle annotazioni sul tesserino come prescritto ed indicato sul medesimo. Il tesserino è personale e non è cedibile.

#### Art. 7.

1. L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito indicati, che, relativamente al periodo in cui vige l'ora legale, sono già stati adeguati:

- a) dal 18 settembre al 24 settembre 1988 dalle ore 6 al tramonto;
- b) dal 25 settembre al 30 settembre 1988 dalle ore 5,10 al tramonto;
- c) dal 1° ottobre al 15 ottobre 1988 dalle ore 5,25 al tramonto;
- d) dal 16 ottobre al 31 ottobre 1988 dalle ore 5,45 al tramonto;
- e) dal 1° novembre al 15 novembre 1988 dalle ore 6 al tramonto;
- f) dal 16 novembre al 30 novembre 1988 dalle ore 6,20 al tramonto;
- g) dal 1° dicembre al 15 dicembre 1988 dalle ore 6,35 al tramonto;
- h) dal 16 dicembre al 31 dicembre 1988 dalle ore 6,40 al tramonto;
- i) dal 1° gennaio al 15 gennaio 1989 dalle ore 6,40 al tramonto;
- l) dal 16 gennaio al 31 gennaio 1989 dalle ore 6,40 al tramonto;
- m) dal 1° febbraio al 15 febbraio 1989 dalle ore 6,25 al tramonto;
- n) dal 16 febbraio al 28 febbraio 1989 dalle ore 6,10 al tramonto;
- o) dal 1° marzo al 10 marzo 1989 dalle ore 6 al tramonto.

#### Art. 8.

1. Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di due capi della selvaggina sottoelencata, con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:

cinghiale	1 capo
coniglio selvatico	1 capo
lepre comune	1 capo
fagiano	2 capi
pernice rossa	1 capo
starna	1 capo
coturnice	1 capo

2. Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di quindici capi, di cui non più di dieci capi tra quaglie e tortore, dieci capi tra palmipedi e trampolieri, dieci folaghe, dieci colombacci, due beccacce.

3. I passeri e gli storni non rientrano nel limite sopra specificato.

4. Per l'intera stagione venatoria 1988/1989 non è consentito a ciascun cacciatore abbattere complessivamente più di 2 cinghiali, 5 lepri, 3 coturnici, 5 starne e 5 pernici rosse.

#### Art. 9.

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito a partire dal 1° agosto e fino all'11 settembre 1988 nei territori liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussiste il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a m 200 da zone di tutela faunistica.

#### Art. 10.

1. L'esercizio venatorio da appostamento temporaneo è sottoposto alle seguenti prescrizioni:

a) quando l'appostamento comporta modificazioni del terreno e preparazioni di sito, il cacciatore deve richiedere il consenso del conduttore agricolo;

b) i bossoli delle cartucce, i contenitori di munizioni e gli eventuali rifiuti devono essere asportati al termine di ogni appostamento temporaneo;

c) la preparazione del sito con frasche e rami non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con uso di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61;

d) la collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, dei vigneti o di altre colture arboree;

e) i danni provocati alle coltivazioni od agli impianti agricoli devono essere risarciti dal cacciatore che li ha cagionati al proprietario o al conduttore agricolo.

#### Art. 11.

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio in forma vagante nei territori in attualità di coltivazione;

b) la posta serale e mattutina alla beccaccia nonché la posta serale alla lepore;

c) l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;

d) la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

e) l'esercizio venatorio quando i terreni sono coperti, in tutto o nella maggior parte, da neve nonché negli stagni, paludi e specchi d'acqua naturali o artificiali nella maggior parte gelati e su terreni allagati da piene di fiume;

f) l'esercizio venatorio nei terreni e boschi distrutti o danneggiati in tutto o nella maggior parte dal fuoco, ai sensi dell'articolo 6, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5;

g) l'esercizio venatorio nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione, nonché nei parchi e riserve naturali, istituiti con legge nazionale e/o regionale;

h) l'esercizio venatorio in acque marine antistanti il litorale laziale;

i) usare richiami vivi accecati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico od elettromagnetico, con o senza amplificazione di suono;

l) usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati;

m) l'esercizio venatorio nelle zone adibite, a cura delle amministrazioni provinciali, alla protezione ed al rifugio della fauna sia stanziale che migratoria e segnalate da apposite tabelle perimetrali.

2. È altresì vietato l'esercizio venatorio nella fascia territoriale posta all'interno del grande raccordo anulare di Roma.

#### Art. 12.

1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

2. Per le violazioni non espressamente richiamate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, si applica la sanzione prevista dalla lettera n) di detto articolo.

#### Art. 13.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, vigono le norme di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, purché non in contrasto con la citata legge 27 dicembre 1977, n. 968.

#### Art. 14.

1. Le norme e le limitazioni del presente calendario si applicano anche alle aziende faunistico-venatorie in quanto compatibili con l'indirizzo faunistico delle stesse.

2. Il prelievo della selvaggina che determina l'indirizzo faunistico dell'azienda è regolato, per quanto concerne il numero dei capi da abbattere, dai piani di abbattimento approvati dall'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40.

#### Art. 15.

1. Le amministrazioni provinciali sono tenute a dare periodica comunicazione all'amministrazione regionale sulla propria attività inerente alle funzioni delegate con la presente legge, nonché trasmettere di volta in volta copia dei provvedimenti adottati.

#### Art. 16.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 agosto 1988

LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 25 agosto 1988.*

89R0186

### LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 48.

#### Approvazione e prima attuazione del programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di persone.

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 25 del 10 settembre 1988)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### Art. 1.

*Programma pluriennale di investimenti per il settore dei trasporti pubblici locali di persone*

1. È approvato il programma pluriennale degli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di persone, di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, risultante dalla tabella A allegata alla presente legge.

2. La misura dei contributi, da concedersi ai soggetti aventi titolo, per la realizzazione degli interventi in attuazione del programma pluriennale degli investimenti indicato al precedente comma è stabilita nel 100 per cento della relativa spesa, di cui il 75 per cento a valere sui trasferimenti statali disposti a norma dell'articolo 12 della richiamata legge n. 151 del 1981 ed il 25 per cento mediante integrazioni a carico del bilancio regionale.

3. Al finanziamento del programma pluriennale predetto si provvederà:

a) quanto a lire 41.600 milioni con le somme non utilizzate sulle disponibilità per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di persone per le annualità 1983, 1984 e 1985;

b) quanto a L. 192.381.860.000 ed a L. 64.127.286.000 mediante utilizzazione rispettivamente, degli stanziamenti assegnati dallo Stato alla Regione per gli anni 1986, 1987 e 1988 in attuazione delle norme recate dall'articolo 12 della citata legge n. 151 del 1981 e delle relative integrazioni disposte, per gli stessi anni, a carico del bilancio regionale;

c) quanto a L. 90.532.640.000 ed a L. 30.177.546.000 mediante la utilizzazione, rispettivamente, delle risorse che saranno assegnate per l'anno 1989 alla Regione in base alle disposizioni di cui all'articolo 8, ottavo comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) e della relativa integrazione, concernente lo stesso anno 1989, a carico del bilancio regionale.

4. Per gli stanziamenti necessari si farà riferimento ai capitoli n. 09212, n. 09213, n. 09218 e n. 09219 del bilancio regionale.

5. Lo stanziamento di L. 30.177.546.000 indicato al precedente terzo comma, lettera c), a carico del bilancio regionale per l'anno 1989 potrà essere attivato previa corrispondente previsione nel bilancio pluriennale regionale 1988/1990.

6. Nella ripartizione delle risorse di cui al terzo comma del presente articolo saranno rispettate le riserve di destinazione nonché le prescrizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 151 del 1981.

7. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, come sopra individuate e ferme restando le riserve di destinazione e le prescrizioni richiamate nel precedente sesto comma, con i provvedimenti di approvazione degli interventi potranno essere apportati alla ripartizione degli stanziamenti afferenti il programma pluriennale di cui al primo comma del presente articolo i correttivi che si rendessero necessari in relazione a sopraggiunte, comprovate esigenze del settore del trasporto pubblico locale di persone nonché per l'obiettivo di garantire la rapida esecuzione degli interventi stessi e di realizzare, insieme, maggiore produttività della spesa in termini di efficienza e di economicità dei servizi e tempestività nell'erogazione dei fondi.

#### Art. 2.

##### *Progetti degli interventi*

1. I progetti degli interventi che costituiscono attuazione del programma pluriennale degli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di persone di cui all'articolo 1 della presente legge sono approvati avendo riguardo ai principi recati dall'articolo 11, terzo comma, della legge regionale 11 giugno 1986, n. 19.

2. Nei limiti degli stanziamenti complessivi risultanti dal programma pluriennale sopra richiamato, la giunta regionale ha facoltà di apportare ai progetti degli interventi le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie per assicurarne la realizzazione. In tale ambito, la giunta regionale ha altresì facoltà di ammettere a finanziamento, nel caso di ricorso, da parte dei soggetti pubblici aventi titolo, alla procedura di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1924, n. 2440, le maggiori spese conseguenti, sempreché l'onere di tali maggiori spese, connesse con l'aumento delle opere, dei lavori e delle forniture, sia contenuto nei predetti limiti.

#### Art. 3.

##### *Esecuzione dei progetti*

1. Per gli interventi che, al momento della loro approvazione, risultino essere già assistiti dai progetti esecutivi delle opere e dei lavori e/o dalla equipollente documentazione concernente gli approvvigionamenti, i destinatari dei finanziamenti sono tenuti a produrre all'amministrazione regionale, entro e non oltre il termine di centoventi giorni decorrente dall'esecutività del provvedimento regionale recante l'approvazione suddetta, gli atti idonei ad identificare nel dettaglio sia gli oggetti delle forniture, delle opere e dei lavori nei loro termini tecnici ed economici, sia i relativi affidatori ed efficaci, altresì, a dare titolo per l'assunzione delle connesse obbligazioni.

2. Per gli interventi che, al momento della loro approvazione, non risultino essere assistiti dai progetti esecutivi delle opere e dei lavori e/o dalla equipollente documentazione per quanto attiene agli approvvigionamenti, i destinatari dei finanziamenti sono tenuti a produrre all'amministrazione regionale i progetti esecutivi e la documentazione predetti e, di seguito, gli altri atti specificati al precedente primo comma, rispettivamente entro e non oltre i termini di novanta e di centottanta giorni, decorrenti dall'esecutività del provvedimento regionale recante l'approvazione suddetta.

3. Per i progetti degli interventi concernenti opere e lavori si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

4. Nel caso in cui l'intervento comporti l'acquisizione di immobili, l'amministrazione regionale è tenuta ad accertare la congruità del relativo prezzo.

5. Le deliberazioni, adottate dai competenti organi dei soggetti pubblici destinatari dei finanziamenti, recanti approvazione dei progetti esecutivi di opere e di lavori equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e dei lavori stessi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.

6. I termini di cui al precedente primo e secondo comma sono prorogati per il tempo necessario al rilascio del parere da parte del comitato tecnico consultivo regionale di cui alla richiamata legge regionale n. 43 del 1977 nonché per quelli occorrenti sia ai fini del conseguimento della concessione edilizia comunale e delle altre autorizzazioni di legge, sia ai fini dell'accertamento in ordine alla congruità del prezzo d'acquisto degli immobili.

7. In caso di inosservanza da parte dei destinatari dei finanziamenti, del termine di cui al precedente primo comma ovvero di uno dei termini stabiliti nel precedente secondo comma, la giunta regionale, per il caso di finanziamenti assegnati a soggetti privati, può disporre revoca dei finanziamenti stessi e, per il caso di finanziamenti attribuiti a soggetti pubblici, può disporre detta revoca od anche provvedere direttamente con i propri atti all'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previsti nei progetti degli interventi approvati.

#### Art. 4.

##### *Verifica e collaudi*

1. L'amministrazione regionale provvede alle verifiche ed ai controlli sull'attuazione degli interventi indicati nei progetti suddetti nonché, ferma restando, a carico dei destinatari dei finanziamenti, qualsivoglia responsabilità di ordine tecnico, amministrativo, civilistico e contabile inerente alla corretta esecuzione degli interventi medesimi, alle operazioni di collaudo delle forniture e dei lavori.

2. La nomina dei collaudatori o delle commissioni di collaudo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore regionale ai trasporti da lui delegato ed il relativo incarico è affidato normalmente in corso d'opera.

3. La scelta dei collaudatori può essere effettuata dall'amministrazione regionale, oltreché tra propri dipendenti, tecnici ed amministrativi, anche tra esperti esterni dipendenti da altre amministrazioni pubbliche e tra professionisti iscritti ai rispettivi albi. Per l'espletamento delle operazioni di collaudo è corrisposta ai dipendenti regionali, a titolo di rimborso spese, una somma determinata in ragione del 75 per cento dell'importo della voce «onorari» indicata nella tariffa professionale.

4. Gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico delle ditte fornitrici e di quelle appaltatrici delle opere, con esclusione dei compensi dovuti ai collaudatori od ai componenti delle commissioni di collaudo nonché dei rimborsi spese spettanti, a tale titolo, ai dipendenti regionali, i quali dovranno gravare sull'ammontare dei finanziamenti concernenti i singoli progetti di intervento.

#### Art. 5.

##### *Obblighi e prescrizioni a carico dei destinatari dei finanziamenti*

1. È fatto obbligo ai destinatari dei finanziamenti di osservare le prescrizioni concernenti gli acquisti di mezzi di trasporto nonché quelle afferenti la realizzazione di infrastrutture recate, rispettivamente, dall'articolo 10 e dall'articolo 11 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45.

2. Sono altresì applicabili, per l'esecuzione dei progetti degli interventi di cui alla presente legge, le disposizioni concernenti la comminazione di sanzioni nonché quelle relative al recupero dei finanziamenti per cessazione di attività ed al divieto di valutazione dei finanziamenti stessi per ammortamenti, previsti dagli articoli 12, 13 e 14 della richiamata legge regionale n. 45 del 1982.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45, non si applicano agli enti locali che gestiscono direttamente servizi di pubblico trasporto in economia ed alle aziende speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902.

#### Art. 6.

##### *Erogazione dei finanziamenti*

1. L'erogazione dei finanziamenti ha luogo, di norma, ad avvenuta esecuzione dell'opera, del lavoro o della fornitura, ovvero alla maturazione dei relativi stati di avanzamento, se previsti dai rispettivi contratti, salva la ritenuta a garanzia del 10 per cento da erogarsi dopo l'approvazione del collaudo.

2. Gli stati di avanzamento ed i relativi certificati di pagamento emessi dal direttore dei lavori debbono essere corredati dei verbali delle visite effettuate dal collaudatore o dalla commissione di collaudo di cui al precedente articolo 4, se nominati in corso l'opera.

3. L'erogazione delle spese e degli altri oneri connessi con l'acquisizione di immobili nonché di quella, ove necessaria, delle aree occorrenti alla realizzazione degli interventi è disposta previa presentazione, da parte dei destinatari dei finanziamenti, della documentazione attestante l'avvenuto trasferimento, in loro favore, della relativa proprietà. La giunta regionale, previa documentata richiesta da parte degli interessati, può, tuttavia, disporre mediante proprie deliberazioni:

a) nell'ipotesi dell'acquisto, l'erogazione del relativo prezzo e dei connessi oneri prima della stipulazione del contratto. In tal caso, il prezzo di acquisto è costituito in deposito cauzionale infruttifero presso il notaio o l'ufficiale rogante e potrà essere svincolato in favore del venditore soltanto dopo l'avvenuta trascrizione dell'atto di trasferimento della proprietà;

b) nell'ipotesi dell'espropriazione, l'anticipazione all'espropriante della somma occorrente per il versamento dell'indennità per l'ammontare determinato nell'apposito provvedimento regionale.

4. Per quanto attiene agli atti ed ai provvedimenti dell'amministrazione regionale, occorrenti ai fini dell'impegno contabile della spesa e dell'erogazione dei finanziamenti, si osservano le disposizioni recate dall'articolo 9, quinto comma, della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45.

#### Art. 7.

##### *Anticipata erogazione dei finanziamenti*

1. Al fine di favorire l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 2 della presente legge in tempi più brevi rispetto a quelli previsti dai relativi contratti concernenti la realizzazione di forniture di opere e di lavori, la giunta regionale autorizza l'anticipata erogazione, sempreché sussistano le disponibilità nei relativi capitoli, direttamente a favore delle ditte fornitrici od appaltatrici, dei finanziamenti disposti per l'acquisto e la fornitura di mezzi di trasporto, di impianti fissi, di infrastrutture e di tecnologie di controllo, nonché per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di sedi e di officine-deposito.

2. A dette anticipate erogazioni, la giunta regionale provvede mediante proprie deliberazioni, previa acquisizione dei contratti di fornitura o di appalto nonché di idonee fidejussioni a garanzia del corretto adempimento, da parte delle richiamate ditte, delle obbligazioni assunte con i contratti stessi e di quant'altra documentazione l'amministrazione regionale riterrà necessaria allo scopo.

3. Le anticipazioni possono essere autorizzate in rapporto alle seguenti fasi operative e nei limiti delle misure appresso specificate:

a) all'ordinazione delle attrezzature e dei veicoli ovvero alla consegna dei lavori, il 30 per cento del prezzo contrattuale;

b) al primo avanzamento della costruzione dei veicoli, delle attrezzature e delle opere, pari al 20 per cento della loro consistenza totale, l'ulteriore 20 per cento del prezzo contrattuale;

c) ai due successivi avanzamenti della costruzione dei veicoli, delle attrezzature e delle opere, pari, ciascuno, al 20 per cento della loro consistenza totale, rispettivamente il 20 per cento del prezzo contrattuale;

d) alla consegna dei veicoli e delle infrastrutture ed all'ultimazione dei lavori, il residuo prezzo a saldo, detratte le quote previste a garanzia nonché le somme per le quali fossero stabilita la detrazione o l'accantonamento dai committenti ovvero da parte dei collaudatori in corso d'opera, se nominati.

4. Non si fa luogo ad anticipata erogazione dei finanziamenti per il caso di locazione finanziaria.

#### TITOLO II

#### Art. 8.

##### *Approvazione di progetti*

1. Quale parziale attuazione del programma pluriennale indicato al precedente articolo 1 sono approvati i progetti degli interventi risultanti dall'allegata tabella B.

2. Gli ulteriori progetti a completamento del programma di cui al precedente comma sono approvati con apposite deliberazioni del consiglio regionale secondo i principi stabiliti nell'articolo 2, primo comma, della presente legge.

#### Art. 9.

##### *Norma finanziaria*

1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 8, primo comma, della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 209.943 milioni, di cui lire 199.943 milioni per l'esercizio finanziario 1988 e lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1989.

2. Al predetto onere di lire 199.943 milioni relativo all'esercizio 1988 si farà fronte:

a) quanto a lire 118.858 milioni ed a lire 31.200 milioni mediante parziale utilizzazione delle disponibilità recate dai capitoli n. 09212 e n. 09213 del bilancio regionale per l'anno 1988;

b) quanto a lire 39.585 milioni ed a lire 10.400 milioni mediante parziale utilizzazione delle disponibilità recate dai capitoli n. 09218 e n. 09219 del bilancio regionale per lo stesso anno 1988.

3. All'onere di lire 10.000 milioni, relativo all'esercizio 1989, si provvederà, con imputazione della relativa somma quanto a lire 7.500 milioni al capitolo n. 09212 e quanto a lire 2.500 milioni al capitolo n. 09218.

4. Alla copertura finanziaria dei progetti approvati con le procedure di cui al precedente art. 8, secondo comma, si provvederà a mezzo di disposizioni contabili che saranno assunte con le relative deliberazioni consiliari nei limiti delle disponibilità recate nei corrispondenti capitoli dei bilanci di riferimento.

#### Art. 10.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 agosto 1988

LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 agosto 1988.*

(Omissis).

89R0187

#### LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 49.

##### **Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza - taxi.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1988)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La Regione concede contributi in conto capitale per le attività ed il rinnovo di autoveicoli in servizio da piazza - taxi, ai titolari, anche in forma associata, delle relative concessioni tassistiche comunali, purché questi risultino in regola con le norme generali che regolano il servizio tassistico.

## Art. 2.

1. I contributi di cui al precedente articolo sono concessi per l'acquisto dell'autoveicolo per servizio da piazza - taxi, e/o l'installazione sull'autoveicolo in servizio da piazza - taxi, di uno o più dei seguenti dispositivi:

- a) impianti di scarico antinquinamento;
- b) allestimenti speciali, anche divisori per garantire la sicurezza del conducente l'auto pubblica;
- c) citofono per comunicazioni dell'autista sia con l'esterno (a finestrini chiusi) sia con i passeggeri;
- d) radiomobile di conversazione per comunicazioni telefoniche a bordo di autoveicoli a disposizione degli utenti;
- e) apparecchiature radio di servizio.

## Art. 3.

1. Il contributo per l'acquisto di una nuova autovettura o di un automezzo immatricolato da non oltre 12 mesi dalla data di prima registrazione al P.R.A. (pubblico registro automobilistico) per l'esercizio del servizio è corrisposto ai titolari della concessione quale contributo in conto capitale di importo pari al 10 per cento del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di L. 1 milione.

2. Il contributo non potrà essere richiesto da chi ne abbia già goduto se non decorsi tre anni dall'acquisto e non superati i sei dalla data di immatricolazione.

3. Per ogni dispositivo installato sull'autoveicolo il contributo è determinato nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

4. Il contributo massimo ottenibile per ogni autovettura è di L. 6 milioni complessive.

5. Il contributo per l'acquisto dell'autovettura e quello per l'acquisto e l'installazione di particolari dispositivi di cui al precedente art. 2, nel rispetto del limite di cui al precedente comma, sono cumulabili.

## Art. 4.

1. Per ciascun esercizio finanziario e nei limiti del relativo stanziamento sono ammesse al contributo le domande relative ad acquisti ed installazioni effettuate in data non anteriore al 1° luglio dell'anno precedente e non posteriori al 30 giugno dell'anno cui l'esercizio si riferisce.

2. La data di acquisto è rappresentata dalla data di fatturazione.

3. La giunta regionale può autorizzare l'utilizzazione di somme stanziati in ciascun esercizio anche per domande che afferiscono a stanziamenti del precedente esercizio.

L'ammissione ai contributi segue l'ordine di ricezione della domanda da parte dell'assessorato regionale competente e, a parità di questa, la priorità è determinata dall'anzianità di immatricolazione del veicolo da sostituire e dalla data di fatturazione dell'investimento.

## Art. 5.

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere inoltrate all'assessorato competente della Regione in data non posteriore di novanta giorni dalla stipula del contratto di acquisto dell'automezzo o dalla fattura relativa all'acquisto o alla installazione dei mezzi o delle apparecchiature per i quali si chiede il contributo.

2. Ai fini della concessione dei predetti contributi i richiedenti debbono produrre, entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, la seguente documentazione:

- a) copia autentica della fattura relativa all'acquisto e/o all'installazione dei beni per i quali si richiede il contributo;
- b) copia autentica del libretto di circolazione o di documento equipollente e delle autorizzazioni richieste dal regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 (codice della strada) e dai regolamenti comunali previsti per le autovetture in servizio pubblico da piazza - taxi.

3. Nel caso di richiesta relativa ai contributi di cui al primo comma del precedente articolo 2, la copia del libretto di circolazione riguarda la vettura sostituita.

## Art. 6.

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della giunta regionale e sono comunicati preventivamente alla competente commissione consiliare permanente.

## Art. 7.

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono ammesse a contributo, a valere sullo stanziamento dell'esercizio finanziario 1988, le domande inoltrate dal giorno di entrata in vigore della legge medesima al 31 dicembre 1988 per acquisti e/o installazioni avvenute nel primo semestre dell'anno 1988.

2. In sede di prima applicazione relativamente ai contributi per l'acquisto di nuova autovettura saranno ammesse le richieste anche in deroga da quanto stabilito dal secondo comma del precedente art. 3.

3. Al fine di favorire l'avviamento imprenditoriale delle imprese titolari di nuove concessioni, in sede di prima applicazione hanno titolo di priorità le domande afferenti concessioni comunali rilasciate in data posteriore al 30 giugno 1988.

4. Le provvidenze di cui alla presente legge sono applicabili, anche per l'autonoleggio da rimessa nei casi in cui sia autorizzato ad effettuare servizio da piazza in base alle vigenti disposizioni di legge.

## Art. 8.

1. Gli interventi finanziari di cui alla presente legge sono concessi, con le modalità in essa previste, anche per l'autonoleggio da rimessa con conducente entro i limiti previsti dal successivo articolo 9.

## Art. 9.

1. Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge vengono istituiti nel bilancio regionale di previsione per l'anno 1988 i seguenti capitoli di nuova istituzione:

a) n. 03275 avente la seguente denominazione: «Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza - taxi» con uno stanziamento di L. 1.800 milioni annui;

b) n. 03276 avente la seguente denominazione: «Interventi a favore delle autovetture da noleggio con conducente» con uno stanziamento di L. 200 milioni annui.

2. La copertura finanziaria del predetto onere sarà assicurata mediante prelievo dal capitolo n. 29802, lettera x), del fondo globale per i provvedimenti legislativi del bilancio regionale di previsione 1988 che presenta la necessaria disponibilità.

3. Per gli anni 1989 e 1990 la spesa prevista in L. 2.000 milioni annui trova relativa copertura nel bilancio pluriennale 1988/1990.

## Art. 10.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 agosto 1988

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 agosto 1988.

89R0188

**LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 50.****Istituzione della riserva naturale regionale «Tor Caldara» in comune di Anzio.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1988)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Istituzione e finalità*

1. A norma degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituita la riserva naturale regionale «Tor Caldara» compresa nel sistema di cui all'art. 1 della legge medesima.

2. La riserva naturale regionale «Tor Caldara» è istituita al fine di:

- a) tutelare e ripristinare l'ecosistema della macchia mediterranea litoranea nelle sue componenti floro-faunistiche;
- b) tutelare le formazioni geomorfologiche ed in particolare le sorgenti sulfuree presenti nell'area;
- c) contribuire alla tutela ed al recupero del patrimonio storico ed archeologico di concerto con le competenti strutture dello Stato;
- d) promuovere la fruizione naturalistica, scientifica e didattica dell'ambiente della riserva;
- e) valorizzare l'ambiente naturale, promuovendone una corretta fruizione da parte della popolazione, secondo le direttive del piano di gestione e del regolamento di attuazione di cui ai successivi articoli.

**Art. 2.***Perimetrazione*

1. La riserva naturale regionale «Tor Caldara» è delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1:2000 allegata alla presente legge con tracciato di colore nero.

**Art. 3.***Classificazione*

1. La riserva naturale regionale «Tor Caldara» è classificata riserva naturale parziale orientata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

**Art. 4.***Gestione*

1. La gestione della riserva naturale regionale «Tor Caldara» in Anzio è affidata al comune di Anzio.

2. L'ente gestore si avvale per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge di un comitato tecnico-scientifico composto ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Il predetto comitato tecnico-scientifico si pronuncia con parere obbligatorio sulle questioni relative all'indirizzo, programmazione e gestione della riserva naturale di «Tor Caldara».

3. L'ente gestore provvede a:

- a) fissare le linee generali di attività e ricerca della riserva in conformità agli indirizzi politico-programmatici previsti nella legge regionale n. 46 del 1977;
- b) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con allegata la relazione annuale sull'attività della riserva;
- c) approvare, sentiti il comitato tecnico-scientifico e la giunta regionale, il programma esecutivo di attività studi e ricerche;
- d) predisporre ed approvare il regolamento interno;
- e) nominare gli esperti componenti del comitato tecnico-scientifico;
- f) bandire i concorsi per titoli ed esami o per soli esami per l'assunzione del direttore e del personale di ruolo.

**Art. 5.***Ufficio tecnico*

1. Allo scopo di assicurare una corretta gestione del territorio incluso nella riserva naturale «Tor Caldara», l'ente gestore costituirà un apposito ufficio addetto alla gestione tecnica ed amministrativa della riserva stessa.

2. Il personale in servizio presso l'ufficio tecnico della riserva naturale «Tor Caldara» svolgerà nel territorio della riserva compiti finalizzati alla salvaguardia del patrimonio faunistico e vegetazionale, del patrimonio storico, archeologico e culturale, ai sensi delle disposizioni regionali e locali in materia, nonché all'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e negli strumenti attuativi della riserva stessa.

3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore provvederà alle variazioni necessarie della propria pianta organica del personale e definirà, d'intesa con la Regione, i termini e le modalità dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale.

4. In attesa dell'espletamento dei concorsi di cui al precedente terzo comma, l'ente gestore è autorizzato a stipulare, nei limiti massimi stabiliti dal presente articolo, appositi contratti a termine nei limiti consentiti dalla legge.

5. Il trattamento economico del personale utilizzato con apposito contratto a termine non può comunque superare il trattamento economico iniziale dei corrispondenti livelli funzionali del personale dipendente degli enti locali.

6. Per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avviamento ed il funzionamento della riserva naturale «Tor Caldara», l'ente gestore potrà avvalersi del proprio personale in servizio e di personale degli uffici regionali distaccato con apposito decreto del presidente della giunta regionale.

**Art. 6.***Strumenti di attuazione*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore della riserva naturale «Tor Caldara» in Anzio adotta il piano di assetto, il programma ed il regolamento di attuazione della riserva.

2. Il piano di assetto dovrà contenere quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 28 novembre 1977, ed indicare:

- a) le zone da destinare a riserva integrale e quelle a riserva orientata;
- b) gli eventuali monumenti naturali;
- c) le emergenze storiche ed archeologiche da valorizzare;
- d) le zone in cui sviluppare il turismo sociale e le attività didattiche e di ricerca scientifica in relazione alle leggi vigenti;
- e) i sentieri ed i percorsi escursionistici e didattici appositamente segnalati e descritti, denominati «sentieri natura».

3. Il regolamento di attuazione, oltre a quanto previsto dalla citata legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovrà contenere gli indirizzi sulle tipologie architettoniche della edilizia privata nelle zone esterne circostanti alla riserva e le distanze di rispetto per eventuali nuovi insediamenti dalla linea di penetrazione della riserva stessa.

4. Il regolamento dovrà stabilire le modalità e le forme per una concreta partecipazione dell'associazionismo volontaristico, scoutistico ed ambientalista, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

5. Il regolamento dovrà stabilire inoltre i giorni settimanali nei quali consentire l'accesso guidato al pubblico.

6. L'ente gestore potrà stabilire che il pubblico acceda alla riserva naturale ed ai suoi servizi dietro pagamento di biglietto di ingresso, al fine di concorrere al finanziamento della gestione e del miglioramento della riserva.

## Art. 7.

*Espropri ed acquisizioni*

1. Per le espropriazioni dei terreni di proprietà privata, siti nel comprensorio, il comune di Anzio è autorizzato a redigere lo stato di consistenza dei beni da espropriare, il piano parcellare e la richiesta di imposizione di servitù, secondo le norme dell'art. 13 della citata legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. Questo avverrà con procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità secondo le norme della legislazione vigente in materia, degli immobili compresi nel perimetro di cui all'art. 2 della presente legge ed individuati dalla giunta regionale con propria deliberazione.

3. L'ente gestore sottoporà alla Regione un piano di espropri degli immobili con i relativi oneri finanziari, contemporaneamente all'adozione degli strumenti di attuazione di cui all'art. 6 della presente legge.

## Art. 8.

*Norme di salvaguardia*

1. Nel territorio della riserva parziale naturale di «Tor Caldara» è vietato:

a) esercitare la caccia e l'uccellazione con qualsiasi mezzo. La cattura di specie animali selvatiche può essere autorizzata al solo scopo della ricerca sulla base di un piano organico, funzionale alle finalità del sistema di riserva naturali, preventive;

b) accendere fuochi se non alle zone espressamente autorizzate a raccogliere le specie vegetali spontanee;

c) l'apertura di nuove strade e piste di penetrazione e l'ampliamento di quelle esistenti;

d) effettuare movimenti di terreno, non esplicitamente autorizzati dall'ente gestore;

e) l'accesso ai boschi ed alle rive del mare con qualsiasi mezzo a motore. Fa eccezione per i mezzi di organismi pubblici che svolgono compiti di istituto;

f) il campeggio e l'abbandono di rifiuti di ogni genere;

g) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanistica al di fuori di quelle classificate di pubblica utilità, delle opere previste dagli strumenti urbanistici comunali purché non in contrasto con le finalità della riserva;

h) l'esecuzione di qualunque taglio boschivo.

## Art. 9.

*Sanzioni*

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e divieti, od all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva naturale «Tor Caldara», si applica quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 200.000, quella massima in L. 2 milioni.

3. La sanzione è raddoppiata in caso di recidività.

4. La sanzione amministrativa per le violazioni alle norme di cui all'art. 8, lettera f), della presente legge, è stabilita nella misura minima di L. 2 milioni e massima di L. 20 milioni.

5. Le violazioni sono accertate, oltre che dal personale dipendente dall'ente gestore, anche dagli organi di polizia urbana e rurale, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

6. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti.

## Art. 10.

*Norme finanziarie*

1. Per la realizzazione ed il primo avviamento della riserva naturale «Tor Caldara» è autorizzata la spesa complessiva di L. 100 milioni.

2. Per gli espropri e le acquisizioni previsti nell'articolo 7 della presente legge è inoltre autorizzata, per l'anno finanziario 1988, la spesa di L. 400 milioni.

3. L'onere di cui al primo comma del presente articolo graverà sul capitolo n. 21050 del bilancio 1988 denominato «Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46» che offre la necessaria disponibilità.

4. L'onere di cui al secondo comma del presente articolo viene iscritto al capitolo n. 21501 del bilancio 1988 denominato «Contributi a favore dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, per interventi finalizzati allo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili nei rispettivi territori».

5. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al secondo e quarto comma del presente articolo si fa fronte mediante riduzione di L. 400 milioni del capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera g), e dello stanziamento di cassa del capitolo n. 31021 del bilancio di previsione 1988.

6. All'erogazione dei finanziamenti necessari per i successivi esercizi la Regione provvede con la dotazione ordinaria dal capitolo corrispondente al capitolo n. 21050/1988 sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

7. La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione dell'anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all'anno successivo e deve contenere la descrizione delle attività svolte, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi, nonché delle attività da svolgere nell'anno successivo.

8. Possono essere accettati dall'ente gestore finanziamenti concernenti i singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati per la realizzazione di opere ed iniziative utili al raggiungimento delle finalità istitutive ed al funzionamento del parco stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 agosto 1988

LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 agosto 1988.*

(Omissis).

89R0189

## LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 51.

**Partecipazione della regione Lazio alla realizzazione di nodi di interscambio a sostegno del sistema integrato dei trasporti pubblici di persone.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1988)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione, in considerazione della rilevante importanza che viene attribuita ai nodi di interscambio tra diversi modi del trasporto ai fini di un efficiente sistema integrato del trasporto di persone nel territorio regionale, partecipa con propri finanziamenti alla esecuzione di progetti di opere e di attrezzature finalizzate alla creazione dei nodi predetti.

## Art. 2.

1. Gli interventi regionali di cui all'art. 1 sono definiti in programmi annuali o pluriennali deliberati dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale nei limiti delle disponibilità a tale titolo iscritte nel

bilancio regionale. I programmi regionali devono essere redatti sulla base delle indicazioni del piano generale dei trasporti della regione Lazio previsto nella legge regionale 6 luglio 1987, n. 37 e, fino a che il predetto piano non sia stato approvato dal consiglio regionale, sulla base delle indicazioni della segreteria tecnica del piano generale dei trasporti di cui all'art. 4 della citata legge regionale 6 luglio 1987, n. 37.

2. I programmi di cui al primo comma devono precisare:

a) il bacino di traffico in relazione al quale deve essere progettato l'intervento;

b) la localizzazione di massima dell'intervento con i vincoli infrastrutturali che essa comporta;

c) la natura delle opere e delle attrezzature ammesse al contributo finanziario della Regione;

d) il soggetto destinatario dei finanziamenti, ordinariamente identificato in enti locali o in altri enti pubblici;

e) il titolo (se in conto capitale o in conto interessi) la misura del contributo;

f) le altre condizioni e limiti a cui è subordinato il contributo regionale.

#### Art. 3.

1. Il soggetto destinatario del finanziamento regionale elabora il progetto dell'intervento, che deve contenere uno studio di fattibilità, un'analisi dei costi e benefici, un progetto di massima delle opere e delle forniture da realizzare ed un piano finanziario nel quale siano indicate le risorse finanziarie che concorrono, con il contributo regionale, alla realizzazione dell'intervento e le relative coperture.

2. Il progetto dell'intervento è approvato dalla giunta regionale che dispone la concessione del contributo.

#### Art. 4.

Per l'erogazione dei contributi, per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere si osservano le disposizioni contenute nella legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

#### Art. 5.

1. Quale prima attuazione delle finalità previste nell'art. 1 della presente legge ed in attesa della elaborazione dei successivi programmi di intervento previsti nel precedente art. 2, è concesso ai comuni di Latina e di Monte San Biagio un contributo in conto capitale per le spese necessarie alla realizzazione di parcheggi a servizio delle rispettive stazioni ferroviarie fino al 100 per cento della relativa spesa e fino alla concorrenza della somma di L. 8.000 milioni, con l'intesa che il finanziamento di L. 4.500 milioni, quale contributo destinato al comune di Latina, trovi copertura, nei sensi indicati nel successivo art. 6, con i fondi stanziati e disponibili nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 1988.

#### Art. 6.

1. Per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 5 è autorizzata la spesa di L. 8.000 milioni ripartita in L. 5.000 milioni per il 1988, in L. 2.000 milioni per il 1989 ed in L. 1.000 milioni per il 1990.

2. Per far fronte agli oneri di cui al precedente comma è istituito il capitolo n. 09205 del bilancio 1988 con la seguente denominazione: «Concessione di contributi regionali per la realizzazione di nodi di interscambio a sostegno del sistema integrato dei trasporti pubblici di persone».

3. Alla copertura finanziaria della spesa per l'anno 1988 si provvederà mediante prelievo della somma di L. 5.000 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo n. 29822, elenco n. 4, lettera g) del bilancio regionale per il medesimo esercizio.

4. Agli oneri afferenti la spesa per i successivi esercizi 1989 e 1990 si provvederà mediante riduzione di pari importo della somma iscritta nelle rispettive annualità del bilancio pluriennale al capitolo n. 29802, lettera b) elenco n. 4, allegato al bilancio 1988.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 agosto 1988

LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto l'11 agosto 1988.*

89R0190

## LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 52.

**Norme integrative all'articolo 17 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Gli aventi diritto del consigliere o dell'ex consigliere deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima dell'inizio del godimento dell'assegno vitalizio diretto hanno diritto a percepire l'assegno di reversibilità, a decorrere dalla data stessa del decesso e nella misura stabilita dall'art. 21 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7.

2. In alternativa all'assegno di reversibilità, ma con rinuncia alla liquidazione del medesimo, agli aventi diritto viene consentito di richiedere la restituzione dei contributi versati dal «de cuius».

3. La presente legge si applica anche per i casi già verificatisi a decorrere dall'inizio della presente legislatura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 agosto 1988

LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto l'11 agosto 1988.*

89R0191

## LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 53.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, concernente: «Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 22 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, è inserito il seguente comma:

«Il consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni anche in mancanza delle nomine comunali e della integrazione prevista dal precedente primo comma del presente articolo».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 agosto 1988

LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto l'11 agosto 1988.*

89R0192

## LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 54.

**Interventi a sostegno della imprenditorialità giovanile e della cooperazione.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1988)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Finalità*

1. Al fine di agevolare lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Lazio e per l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in conformità ai principi indicati nell'articolo 45 del proprio statuto, la Regione sostiene, con le modalità fissate nei successivi articoli, la costituzione ed il potenziamento di cooperative di produzione e di lavoro, nonché di società aventi sede ed operanti nelle aree del Lazio non incentivate dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, delle quali facciano parte, in percentuale non inferiore al 60 per cento, giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi, che si impegnino a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni e servizi nei settori di materia di competenza regionale, con particolare riguardo ai settori dell'artigianato, della pesca, del trasporto, delle infrastrutture, del turismo, dello sport e del tempo libero.

2. Gli interventi regionali sono finalizzati alla realizzazione di iniziative attinenti lo sviluppo della produzione e dell'occupazione, sulla base di precisi e dettagliati progetti, per la produzione di beni e servizi, per l'aumento dell'occupazione, nonché per la qualificazione degli operatori impegnati nella produzione.

**Art. 2.***Agevolazioni a favore di cooperative e società costituite prevalentemente da giovani*

1. Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nel Lazio, la Regione adotta una serie di misure, secondo le modalità indicate dalla presente legge.

2. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative o le società che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo siano costituite da non oltre un anno da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in percentuale non inferiore al 60 per cento e che collaborino all'attività della cooperativa da almeno sei mesi, ovvero, qualora la società risulti appena costituita, abbiano la qualifica di soci fondatori.

3. Per le finalità di cui al precedente articolo possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributo in conto capitale per le spese di impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse; l'importo del contributo non può superare l'importo di L. 500.000.000;

b) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo anno, con possibilità di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno. Per il terzo anno il contributo è concedibile sempreché dal progetto medesimo detto contributo risulti necessario per consentire l'equilibrio economico delle iniziative;

c) concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito contratto con istituti bancari e/o garanzie sussidiarie per le operazioni di credito da contrarsi e per i relativi interessi, nei limiti stabiliti dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

d) attività di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto.

4. Tra le spese di cui alle precedenti lettere a) e b) sono comprese le spese di progettazione, di studio di fattibilità e di analisi di mercato.

5. Le attività di formazione e di qualificazione professionale di cui al precedente terzo comma, lettera d), sono inserite nei piani regionali di formazioni professionale.

**Art. 3.***Condizioni*

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge le cooperative devono essere iscritte nel registro prefettizio previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni e devono contenere espressamente nei propri statuti le clausole indicate nell'articolo 86 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947.

2. È fatto divieto ai soci delle società e delle cooperative di effettuare trasferimenti tra vivi di azioni o di quote societarie a soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni qualora tali trasferimenti comportino il venir meno della partecipazione maggioritaria di giovani prescritta dal precedente articolo 1.

3. I soci non possono far parte di più di una cooperativa o società che usufruisca delle agevolazioni indicate nel precedente articolo 2.

**Art. 4.***Domande per la concessione delle agevolazioni*

1. Le domande tendenti ad ottenere le agevolazioni indicate nel precedente articolo 2 devono essere presentate all'assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato, entro il 30 giugno di ogni anno, corredate della seguente documentazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto omologato e registrato delle cooperative o della società;

b) progetto dettagliato dal quale risultino:

1) gli obiettivi da realizzare in conformità alle finalità di cui al precedente articolo 1;

2) le previsioni di redditività ed economicità di gestione, con riferimento alla concreta possibilità di collocare i prodotti ed i servizi oggetto dell'attività, suffragate da eventuali ricerche di mercato;

3) il numero e la qualifica dei giovani, associati e non, occupati e disoccupati, che si prevede di occupare;

4) il tipo e l'entità delle agevolazioni richieste;

c) piano finanziario e conto economico previsionali per i primi tre anni di attività, relativi al progetto di cui alla precedente lettera b);

d) eventuale richiesta di attività di formazione professionale utile ai fini dell'attuazione del progetto di cui alla precedente lettera b);

e) «curriculum vitae» dei soci della cooperativa o della società;

f) dichiarazione del responsabile o dei responsabili legali della cooperativa o della società attestante che non siano stati concessi o non siano in corso di concessione analoghi benefici da parte della Regione, dello Stato, della Comunità economica europea e di altri enti pubblici.

**Art. 5.***Concessione delle agevolazioni*

1. La giunta regionale delibera, entro il 30 ottobre di ciascun anno, su proposta dell'assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato, sentito il comitato di cui al successivo articolo 7, la concessione delle agevolazioni indicate nell'articolo 2 della presente legge a favore di cooperative o di società che si trovino nelle condizioni prescritte e che abbiano fatto pervenire la relativa domanda entro il 30 giugno.

2. La deliberazione di cui al precedente comma individua, altresì, il tipo, la misura delle agevolazioni e le relative modalità di erogazione, assumendone impegno finanziario interamente a carico del bilancio in corso.

3. Nella valutazione dei progetti la giunta regionale terrà conto prioritariamente:

a) delle iniziative ubicate nelle zone di più alto livello di disoccupazione;

b) delle iniziative che prevedono maggiore utilizzazione di giovani disoccupati;

c) delle iniziative rivolte allo sfruttamento ed alla valorizzazione delle risorse locali;

d) delle iniziative che introducono od utilizzano nuove tecnologie con particolare riguardo al risparmio energetico ed ai processi di accentuata informatizzazione;

e) delle iniziative che prevedono un più alto tasso di redditività di gestione per il primo triennio;

f) delle iniziative che tendono a far diminuire l'importazione di beni;

g) delle iniziative che non costituiscono duplicazioni di interventi nelle medesime zone.

4. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono comunque cumulabili con analoghi benefici a carico dei bilanci regionali, statali, comunitari o di altri enti pubblici.

5. In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, la giunta regionale adotta un provvedimento di riduzione percentuale del contributo in relazione al programma effettivamente attuato.

6. Copia delle domande ammesse ai benefici regionali complete della documentazione, saranno trasmesse all'istituto di credito ed alla FI.L.A.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a. ai fini dell'istruttoria di propria competenza.

#### Art. 6.

##### *Convenzione e fidejussione*

1. Per la concessione del concorso al pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 2, la giunta regionale è autorizzata a stipulare una apposita convenzione per disciplinare i rapporti con gli istituti di credito.

2. I benefici previsti al precedente articolo 2, lettera c), sono concessi a seguito della positiva istruttoria totale o parziale del programma, effettuata dall'istituto di credito bancario autorizzato a concedere il mutuo.

3. Per tali finalità la Regione autorizza la Fi.La.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a. a prestare la garanzia fidejussoria sussidiaria per il credito contratto con l'istituto bancario, per singoli importi non superiori alla differenza tra l'importo del mutuo ed un triennio di interessi e la valutazione cauzionale delle altre garanzie offerte, determinate dall'istituto bancario medesimo. Le eventuali fidejussioni personali potranno essere computate pro-quota.

4. Ai fini della concessione delle garanzie fidejussorie previste dal precedente terzo comma e dalle leggi regionali 22 febbraio 1985, n. 19 e 22 febbraio 1985, n. 20, è istituito un fondo speciale regionale la cui gestione viene affidata alla Fi.La.S. S.p.a., mediante convenzione, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle citate leggi regionali n. 19 e n. 20 del 1985 e nella presente legge.

5. Alle spese di gestione del fondo la Fi.La.S. S.p.a. farà fronte utilizzando la percentuale del 2 per cento dei fondi conferiti dalla Regione.

#### Art. 7.

##### *Comitato regionale per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile*

1. La giunta regionale, per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, si avvale del «comitato regionale per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile» che esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, parere preventivo sui singoli progetti presentati o trasmessi dalle società o dalle cooperative ai sensi dell'art. 4 della presente legge ed anche per le iniziative ad esso sottoposte a norma dell'articolo 1, comma sette *bis* e comma nono, della legge 28 febbraio 1986, n. 44.

2. Il comitato regionale è composto nel modo seguente:

a) dall'assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato che lo presiede, o da un suo delegato;

b) da cinque rappresentanti designati dalle cinque organizzazioni regionali delle cooperative;

c) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali più rappresentative degli imprenditori;

d) da due rappresentanti delle organizzazioni artigianali regionali più rappresentative;

e) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative della categoria dei lavoratori nella regione;

f) da due dirigenti dei settori regionali industria e problemi del lavoro, uno per ogni settore.

3. I componenti del comitato regionale sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'industria, commercio e artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comitato regionale dura in carica per l'intera durata della legislatura. I membri del comitato scaduto esercitano le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo comitato regionale. In caso di cessazione di uno dei membri del comitato regionale di cui al precedente primo comma, lettere b), c), d), e), per qualsiasi causa, il sostituto viene nominato con le stesse modalità e procedure previste dal presente articolo e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto.

5. L'incarico di segretario è attribuito con decreto del presidente della giunta regionale ad un dirigente dell'assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato su proposta dell'assessore regionale competente. L'incarico ha la durata del comitato regionale ed è rinnovabile.

6. Ai membri del comitato regionale compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. I componenti del comitato regionale decadono dalla carica per cause sopravvenute di ineleggibilità oppure di incompatibilità previste dalla legge, oppure qualora non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

8. La decadenza viene dichiarata con decreto del presidente della giunta regionale e comunicata dal presidente del comitato regionale ai competenti organismi per le conseguenti segnalazioni necessarie per le sostituzioni. Le dimissioni dei componenti sono presentate al presidente del comitato regionale, il quale provvede per la reintegrazione nei modi e nelle forme previste per la nomina.

9. Lo scioglimento del comitato regionale è disposto con deliberazione della giunta regionale a causa della decadenza della legge che ha determinato l'istituzione.

10. La segreteria tecnico-operativa del comitato regionale è composta da due funzionari in organico presso gli uffici dell'assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato nominati dall'assessore competente in materia.

11. Finché non saranno designati tutti i rappresentanti di cui al precedente secondo comma, il comitato si intende validamente costituito con la designazione dei rappresentanti di almeno la metà degli organismi interessati e delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei membri designati.

#### Art. 8.

##### *Limiti e revoca dei contributi*

1. Le cooperative e le società beneficiarie dei contributi non possono presentare nuova domanda di contributo prima che siano trascorsi due anni.

2. Le società cooperative beneficiarie dei contributi non possono alienare o locare i beni oggetto delle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Inoltre, la società cooperativa è vincolata a non distogliere dall'uso dichiarato in domanda e nel progetto allegato, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di acquisto, i macchinari e le attrezzature ammessi alle agevolazioni ed a non destinare le opere edilizie, oggetto delle agevolazioni stesse, ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno dieci anni dalla data di fine lavori.

4. Qualora dalle ispezioni e verifiche disposte, ovvero da qualsiasi altro accertamento, risulti che i requisiti che hanno costituito oggetto per la concessione dei contributi non sono più sussistenti, la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di artigianato, industria e commercio, dispone la revoca dei benefici.

## Art. 9.

*Norma transitoria*

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge le domande di cui al precedente articolo 4 devono essere presentate all'assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Nella medesima fase di prima attuazione la deliberazione della giunta regionale di cui al precedente articolo 5 può essere adottata anche in deroga ai termini stabiliti da tale articolo.

## Art. 10.

*Norma finanziaria*

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1988, la spesa complessiva di lire 3.300 milioni, da iscriversi nei seguenti capitoli che vengono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dello stesso anno con gli stanziamenti di competenza a fianco di ciascuno di essi indicati:

capitolo n. 02120 «Contributi in conto capitale in favore di società o di cooperative di giovani (articolo 2, terzo comma, lettera a)»: lire 3.000 milioni;

capitolo n. 02121 «Contributi per spese di gestione a favore di società o di cooperative di giovani (articolo 2, terzo comma, lettera b)»: lire 120 milioni;

capitolo n. 02122 «Spese per il concorso nel pagamento degli interessi per operazioni di credito stipulate da società o da cooperative di giovani (articolo 2, terzo comma, lettera c)»: lire 120 milioni;

capitolo n. 02123 «Spesa per la concessione di garanzie fidejussorie per operazioni di credito stipulate da società o da cooperative di giovani (articolo 2, comma terzo, lettera c)»: lire 60 milioni.

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante prelevamento di lire 3.000 milioni dal capitolo n. 29302, elenco n. 4, lettera m) e di lire 300 milioni dal capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera p) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 agosto 1988

LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto l'11 agosto 1988.*

89R0193

## LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 55.

**Anticipazioni interventi in conto capitale previsti da normative regionali agricole relative all'attuazione di opere di miglioramento fondiario.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Al fine di accelerare l'iter della spesa per l'erogazione di contributi in conto capitale volti alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario, e per altri interventi previsti da leggi regionali relativi all'attuazione di opere di miglioramento fondiario attualmente in vigore, ed allo scopo di dare rapida attuazione ai programmi regionali che hanno la finalità di migliorare il livello dei redditi e delle condizioni di vita e di lavoro nelle campagne, tutti i beneficiari (coltivatori diretti, imprenditori agricoli singoli ed associati), possono ottenere contestualmente al provvedimento di concessione del finanziamento, un'anticipazione del 50 per cento del contributo concesso in conto capitale.

## Art. 2.

1. L'anticipazione di cui all'articolo 1 sarà concessa sulla base della domanda del beneficiario, cui dovrà essere allegata una polizza fidejussoria assicurativa e bancaria pari all'importo dell'anticipazione maggiorata del 5 per cento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 agosto 1988

LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 agosto 1988.*

89R0194

## LEGGE REGIONALE 9 settembre 1988, n. 56.

**Istituzione della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia nel territorio dei comuni di Marcellini, Varco Sabino e Collegiove Sabino.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 26 settembre 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Istituzione*

1. È istituita con la presente legge la riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, ai sensi degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. La riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia è compresa nel sistema dei parchi regionali e delle riserve naturali di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

## Art. 2.

*Perimetrazione*

1. La riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia è delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegato «A», e descritti nell'elenco, allegato «B», che costituiscono parte integrante della presente legge.

2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore di cui al successivo articolo 4, od in caso di inadempimento da parte dello stesso la giunta regionale provvede all'apposizione di idonei cartelli perimetrali e lungo le strade di accesso alla riserva naturale, recanti la dicitura «Regione Lazio - Comuni di Marcellini, Varco Sabino e Collegiove Sabino - sistema dei parchi e delle riserve naturali - riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia» ed un simbolo o marchio proprio e caratteristico della riserva stessa concordato con le competenti strutture della giunta regionale. La perimetrazione della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, nonché la zonizzazione di cui al successivo articolo 10, potranno essere modificati per motivi funzionali al migliore assetto generale del territorio, sulla base delle indicazioni degli strumenti di attuazione e dopo aver sentito il parere dei relativi consigli comunali interessati, con deliberazione del consiglio regionale.

## Art. 3.

*Finalità e classificazione*

1. La riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia è destinata alla conservazione degli ecosistemi e dei processi ecologici essenziali, alla utilizzazione razionale e duratura delle specie e degli ecosistemi, al mantenimento della diversità genetica delle specie animali e vegetali presenti al fine di garantire lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali interessate e la corretta utilizzazione dell'ambiente naturale da parte di tutta la popolazione attraverso interventi di pianificazione, tutela ed utilizzazione secondo le direttive degli strumenti di attuazione di cui al successivo articolo 9.

2. In particolare la riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia è destinata alla tutela dell'ecosistema forestale montano in tutte le sue componenti, biotiche ed abiotiche, e del paesaggio montano.

3. La riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia è classificata riserva naturale parziale, a norma dell'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

## Art. 4.

*Gestione*

1. La gestione della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia è affidata ad un consorzio tra i comuni di Marcatelli, Varco Sabino e Collegiove Sabino che fa esercita sulla base di apposite direttive emanate dalla giunta regionale. Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea, costituita dal sindaco, o da un suo delegato, e da tre rappresentanti, di cui uno per le minoranze, designati da ciascun consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il comitato di gestione eletto dall'assemblea al suo interno e formato da non più di tre membri oltre il presidente;

c) il presidente eletto dall'assemblea al suo interno;

d) il collegio dei revisori, composto da due membri designati dall'assemblea del consorzio, di cui uno per le minoranze, e da un membro designato dalla giunta regionale che svolge le funzioni di presidente.

2. Gli organi del consorzio sono rinnovati periodicamente ogni cinque anni, in concomitanza con il rinnovo degli organi degli enti locali facenti parte del consorzio stesso.

3. Gli organi uscenti restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale, o su sua delega, l'assessore competente in materia di parchi e riserve naturali, convoca l'assemblea del consorzio onde procedere alla elezione del presidente, del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti.

5. Il consorzio adotta il proprio statuto e lo trasmette alla giunta regionale per la definitiva approvazione entro sessanta giorni dalla elezione degli organi di cui al termine precedente.

6. In caso di mancata costituzione del consorzio, ovvero in caso di scioglimento dello stesso o di costante inadempienza alle norme contenute nella presente legge e negli strumenti di attuazione della riserva, la gestione della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia sarà curata, in via provvisoria, dalla giunta regionale.

## Art. 5.

*Comitato consultivo tecnico-scientifico*

1. L'ente gestore della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia si avvarrà della consulenza di un comitato tecnico-scientifico composto, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, da:

a) un esperto in pianificazione territoriale;

b) un agronomo;

c) un esperto in materia di gestione di parchi e riserve naturali designato dalla giunta regionale.

2. Il comitato tecnico-scientifico è presieduto dal presidente del consorzio di gestione della riserva naturale e si riunisce almeno ogni semestre.

3. Il comitato tecnico-scientifico esprime pareri consultivi sugli strumenti di pianificazione, sui programmi annuali, sulle attività di ricerca scientifica, di didattica ambientale, di turismo sociale e privato e su altri argomenti ad esso sottoposti dall'ente gestore.

## Art. 6.

*Personale del consorzio*

1. Allo scopo di assicurare la tutela del territorio incluso nella riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia l'ente gestore costituirà un apposito ufficio preposto alla gestione tecnica ed amministrativa della riserva stessa.

2. L'ufficio sarà composto da un massimo di dodici addetti.

3. Il personale del consorzio verrà assunto mediante pubblici concorsi i cui termini verranno stabiliti di concerto con le strutture regionali competenti in materia di gestione del personale e di parchi e riserve naturali.

4. In attesa dell'espletamento dei concorsi di cui al comma precedente l'ente gestore è autorizzato a stipulare, nei limiti massimi stabiliti dal presente articolo, appositi contratti a termine, nei limiti consentiti dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 ed in conformità con le direttive emanate dalla giunta regionale con apposita deliberazione.

5. Il trattamento economico del personale utilizzato con apposito contratto a tempo determinato non potrà comunque superare il trattamento economico iniziale dei corrispondenti livelli funzionali del personale dipendente dagli enti locali.

6. Ai fini della stipula dei contratti a termine di cui al precedente quarto comma, costituirà titolo preferenziale il possesso di attestati di qualificazione professionale per operatori dei parchi e delle riserve naturali regionali.

7. Per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avviamento ed il funzionamento della riserva naturale, l'ente gestore potrà avvalersi di personale dipendente dagli enti locali facenti parte del consorzio, nonché di personale degli uffici regionali distaccato con apposito decreto del Presidente della giunta regionale.

8. Il personale dipendente dall'ente gestore della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia svolgerà nel territorio della riserva compiti di vigilanza per la tutela del patrimonio faunistico, floristico, forestale e culturale, per l'osservanza delle disposizioni statali, regionali e locali in materia, nonché per garantire il rispetto e l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e per assicurare l'incolumità personale dei visitatori della riserva.

## Art. 7.

*Direzione tecnica della riserva naturale*

1. In attesa della definizione del sistema di riserve naturali relativo al territorio della Comunità montana VII zona, Salto Cicolano ed al territorio della Comunità montana VIII zona, la direzione tecnica della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia sarà curata dall'ente gestore della riserva stessa.

2. A tal fine l'ente gestore si avvarrà di personale regionale appositamente distaccato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ovvero della consulenza di liberi professionisti mediante apposite convenzioni.

3. In caso di futura istituzione di parchi e riserve naturali nei territori delle Comunità montane in cui ricade la riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, verranno contestualmente definiti i criteri ed i metodi per coordinare la direzione tecnica dei vari territori interessati aventi caratteristiche omogenee.

4. Nel caso non intervengano provvedimenti per l'istituzione di parchi e riserve naturali nel territorio delle Comunità montane suddette nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia è autorizzato ad assumere, con le modalità stabilite nel precedente articolo 6, un direttore tecnico.

5. In tal caso il limite massimo di addetti alla gestione della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia è elevato a tredici.

## Art. 8.

## Convenzioni

1. L'ente gestore è autorizzato a stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, sentita la giunta regionale, per la gestione dei servizi necessari alla conduzione ed al funzionamento ordinari e straordinari della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia.

## Art. 9.

## Strumenti di attuazione

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione dello statuto del consorzio, l'ente gestore redige un piano di utilizzazione del territorio della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, con il relativo programma di attuazione.

2. Contestualmente alla redazione del piano di utilizzazione, l'ente gestore predispose il regolamento di attuazione della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia.

3. Il piano di utilizzazione del territorio ed il relativo programma di attuazione, nonché il regolamento di attuazione vengono affissi per trenta giorni, a cura del presidente del consorzio, nell'albo dei comuni consorziati, dando notizia dell'affissione sul foglio degli annunci legali della provincia di Rieti.

4. Nei trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione possono essere presentati da chiunque osservazioni al piano.

5. Entro i successivi sessanta giorni l'assemblea del consorzio formula, sulle osservazioni presentate, le proprie controdeduzioni ed adotta definitivamente gli strumenti suddetti.

6. Il piano di utilizzazione del territorio ed il relativo programma di attuazione, nonché il regolamento di attuazione vengono approvati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla trasmissione degli atti alla regione Lazio.

7. Il piano di utilizzazione del territorio ed il regolamento di attuazione debbono contenere le indicazioni necessarie per assicurare la tutela degli ecosistemi e delle specie e per promuovere la razionale utilizzazione delle riserve naturali.

8. In particolare il piano di utilizzazione deve contenere le indicazioni relative a:

a) le zone in cui incentivare le produzioni agricole, zootecniche e forestali, nel rispetto delle finalità della presente legge;

b) le eventuali zone di riserva integrale e le relative modalità di utilizzazione;

c) le eventuali zone di riserva orientata e gli interventi in esse attuabili;

d) le eventuali zone di riserva genetica;

e) gli eventuali monumenti naturali e gli interventi per la loro tutela e valorizzazione;

f) le eventuali zone di interesse paesaggistico e le relative norme di tutela ai sensi della legge n. 1497 del 1939;

g) le zone da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, scientifici e gli interventi da realizzare per consentire la loro fruizione;

h) il sistema della viabilità all'interno della riserva naturale;

i) le aree nelle quali saranno effettuati interventi diretti da parte dell'ente gestore;

l) i territori non compresi nella perimetrazione di cui all'articolo 2 della presente legge che presentino caratteristiche ambientali omogenee od abbiano rapporti di continuità funzionale ed ecologica con il territorio della riserva stessa.

9. Il regolamento di attuazione disciplinerà lo svolgimento di tutte le attività consentite all'interno della riserva naturale, ed in particolare indicherà:

a) le modalità di utilizzazione del patrimonio forestale di proprietà pubblica e privata al fine di assicurare la salvaguardia delle associazioni vegetali naturali, delle specie faunistiche in esse presenti, l'aspetto paesaggistico, la funzione di difesa del suolo nonché la produzione legnosa a fini economici, nelle zone all'uopo destinate, attraverso un idoneo piano di assestamento ed utilizzazione dei boschi;

b) le modalità per l'assistenza tecnica ai privati per il miglioramento dei boschi di loro proprietà, nonché le norme per l'incentivazione degli interventi di miglioramento secondo i criteri consigliati dall'ente gestore;

c) gli interventi per la tutela ed il miglioramento dei castagneti da frutto e della loro produzione;

d) le norme e le modalità per la raccolta dei funghi epigei ed ipogei e dei prodotti spontanei del bosco e del sottobosco;

e) gli interventi per il miglioramento dei prati pascoli e per la salvaguardia e l'incentivazione delle attività zootecniche;

f) la proposta di interventi, ed i relativi criteri di attuazione, per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed architettonico nel territorio della riserva naturale;

g) gli interventi per promuovere la utilizzazione turistica del territorio della riserva naturale e le norme per la fruizione delle eventuali strutture turistiche ed escursionistiche;

h) le modalità di transito per i mezzi il cui uso non sia connesso all'esercizio delle attività agricole, all'interno del sistema di viabilità della riserva naturale;

i) le modalità e gli interventi per la tutela e la ricostituzione del patrimonio faunistico originario.

10. Entro il termine di dodici mesi dalla data di approvazione degli strumenti di attuazione della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, gli enti locali interessati privi di strumento urbanistico vigente redigono, ai sensi della legge regionale 20 marzo 1975, n. 32, il piano regolatore generale che riceverà al suo interno le indicazioni e le prescrizioni degli strumenti attuativi concernenti il territorio di loro pertinenza.

11. Entro lo stesso termine gli enti locali con strumento urbanistico in vigore od adottato provvederanno ad adeguare tale strumento ai contenuti degli strumenti attuativi della riserva naturale.

12. Al fine di concorrere alla migliore attuazione delle finalità istitutive della presente legge, gli enti locali interessati, in fase di redazione e di adeguamento dei propri strumenti urbanistici, provvederanno ad inserire previsioni e normative, ovvero ad adeguare quelle vigenti, ai criteri ed ai contenuti degli strumenti attuativi della riserva anche per le porzioni di territorio di loro pertinenza non incluse nella perimetrazione di cui al precedente articolo 2 ma indicate negli strumenti attuativi per la loro continuità funzionale e correlazione ecologica e territoriale con il territorio della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia.

13. Qualora entro il termine di cui al precedente primo comma l'ente gestore non abbia adottato gli strumenti di attuazione previsti dalla presente legge, la Giunta regionale in via sostitutiva, e secondo le modalità stabilite ai commi precedenti, previa consultazione con gli enti interessati e con gli organismi sociali operanti sul territorio, presenta la proposta degli strumenti di attuazione della riserva naturale al Consiglio regionale che l'approva come previsto dal presente articolo.

## Art. 10.

## Zonizzazione e norme urbanistiche transitorie

1. Il territorio della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia è suddiviso in due zone, denominate con le lettere A e B ed indicate con appositi simboli grafici nella cartografia, allegato «C», che costituisce parte integrante della presente legge.

2. Tale suddivisione di zona potrà essere oggetto di revisione in fase di predisposizione degli strumenti attuativi sulla base delle indicazioni che emergeranno dagli studi propedeutici alla redazione degli strumenti stessi ed al fine di concorrere alla migliore utilizzazione del territorio secondo le finalità istitutive della riserva naturale.

3. Fino all'approvazione degli strumenti attuativi di cui al precedente articolo 9, le norme urbanistiche da osservare nel territorio della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, ai sensi dell'articolo 6, lettera f), della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, sono le seguenti:

zona A: sono consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il restauro conservativo degli edifici rurali sparsi e dei centri ed immobili di interesse storico, culturale ed architettonico, nel rispetto delle normative vigenti. È altresì consentita la manutenzione delle piste, delle mulattiere e dei sentieri esistenti purché ciò non comporti modifiche al tracciato ed alle sezioni-tipo delle infrastrutture suddette;

zona B: sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di restauro conservativo e risanamento igienico degli edifici esistenti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche tradizionali e delle destinazioni d'uso originarie. Sono ammessi aumenti di cubatura per esigenze connesse al risanamento igienico-sanitario, secondo progetti da concordare con l'ente gestore. L'edificazione di nuove strutture nei terreni di proprietà privata e per utilizzazioni connesse alla conduzione agricola dei fondi è consentita nel limite di 0,001 metri cubi per metro quadro su lotti minimi di 50.000 metri quadri, limitatamente alle aree prive di copertura boschiva, ferme restando eventuali prescrizioni più restrittive derivanti da normative vigenti. È consentita la manutenzione e la sistemazione delle piste esistenti nel rispetto delle caratteristiche ambientali e funzionali delle stesse ed in particolare con una ampiezza massima delle sezioni di tre metri più un metro per eventuali cunette.

4. Gli strumenti attuativi di cui al precedente articolo 9 forniranno agli enti locali interessati le indicazioni per le modifiche da apportare alle normative urbanistiche vigenti od adottate, per la concreta attuazione del piano di utilizzazione del territorio della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia.

5. Le concessioni od autorizzazioni relative a manufatti, opere od attività ricadenti nel territorio della riserva saranno rilasciate dagli enti locali competenti per territorio previo nulla-osta dell'ente gestore che dovrà esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine senza che sia intervenuto un parere in merito da parte dell'ente gestore, il nulla-osta dovrà intendersi rilasciato.

6. In attesa dell'approvazione degli strumenti attuativi di cui al precedente articolo 9 nel territorio della riserva è consentita la realizzazione delle seguenti opere, in attuazione di programmi predisposti dagli enti locali già approvati dalla Regione ed in fase di attuazione:

- realizzazione di un rifugio per attività zootecniche e turistiche in località Colle Ciccia del comune di Marcatelli;
- realizzazione di un rifugio per attività zootecniche e turistiche in località Le Forche del comune di Varco Sabino;
- completamento e sistemazione della pista Varco-Le Forche in comune di Varco Sabino;
- sistemazione e depolverizzazione con manto bituminoso della strada provinciale Collegiove Sabino-Marcatelli nei territori di Collegiove Sabino e di Marcatelli;
- sistemazione e completamento strada Collegiove Sabino-Paganico nel territorio di Collegiove Sabino;
- sistemazione e completamento risanamento igienico sorgente «Sambuci» nel territorio di Collegiove Sabino;
- sistemazione e completamento acquedotto «ariaserra» nel territorio di Collegiove Sabino.

7. Le opere suddette dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni impartite dagli organi regionali in fase di approvazione dei progetti e/o dei programmi.

8. Nelle more dell'approvazione degli strumenti di attuazione della riserva naturale sono altresì vietati:

- l'apertura di nuove strade e piste carrabili, nonché la trasformazione di quelle esistenti, ad eccezione di quanto previsto al precedente sesto comma;
- l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione, fatta eccezione per le opere classificate di pubblica utilità di interesse dello Stato, delle opere consentite dalla presente legge per l'esercizio delle attività agricole e delle opere di cui al precedente sesto comma, lettere a) e b);
- l'esecuzione di qualsiasi taglio nei boschi di alto fusto o nei boschi cedui di proprietà pubblica, fatti salvi i diritti di uso civico esistenti, per i quali verranno rilasciate apposite autorizzazioni da parte dell'ente gestore od in caso di mancata costituzione dello stesso, da parte della giunta regionale.

#### Art. 11.

##### Norme di salvaguardia

1. Nel territorio della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia sono comunque vietati:

- la manomissione e l'alterazione delle caratteristiche naturali;
- l'apertura di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse;
- la circolazione e la sosta dei mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria, fatta eccezione per i mezzi di servizio della riserva, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto; per i mezzi necessari alla conduzione delle attività agricole e forestali per i quali verrà rilasciato dall'ente gestore, a titolo gratuito, un apposito contrassegno;

- l'abbandono di rifiuti di ogni tipo;
- il campeggio, i bivacchi, l'accensione di fuochi al di fuori delle aree a tali scopi destinate, ad eccezione dei fuochi controllati per la ripulitura dei castagneti;
- l'apposizione di cartelli pubblicitari, ad eccezione dei cartelli della riserva stessa;
- l'esercizio della caccia e dell'uccellazione, con qualunque mezzo esercitate. Eventuali catture di animali, in modo inerte ed a solo fine di ricerca scientifica, da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti potranno essere autorizzati dall'ente gestore previo parere delle competenti strutture regionali, secondo le normative regionali e statali vigenti;
- la raccolta di minerali, fossili, reperti paleontologici e paleontologici. Eventuali attività di ricerca potranno essere autorizzate dall'ente gestore, previo parere delle competenti strutture regionali, su richiesta di enti ed istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti, secondo le normative regionali e statali vigenti;
- la raccolta di specie vegetali spontanee, ad eccezione di quanto previsto nel regolamento di attuazione. Nelle more dell'approvazione del suddetto regolamento è consentita esclusivamente la raccolta dei funghi secondo le normative vigenti in materia.

#### Art. 12.

##### Norme particolari

1. Per gli indennizzi dei mancati redditi derivanti ad enti pubblici ed a privati dalle norme sulla utilizzazione del patrimonio boschivo della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia sarà utilizzata parte dei fondi destinati alla gestione della riserva stessa, in attesa dell'approvazione degli strumenti di attuazione di cui all'articolo 9 della presente legge.

2. L'ente gestore, sulla base dei piani di assestamento ed utilizzazione del patrimonio forestale contenuti negli strumenti suddetti, indicherà annualmente nel bilancio di previsione le somme necessarie agli indennizzi che verranno erogati dall'ente gestore secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43.

3. Nelle more della costituzione del consorzio di cui all'articolo 4 della presente legge, all'erogazione degli indennizzi provvederà la giunta regionale secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, utilizzando parte dei fondi stanziati con la presente legge.

4. L'ente gestore potrà procedere, sulla base delle previsioni degli strumenti attuativi e per necessità di particolare tutela o comunque connesse con le finalità istitutive della riserva stessa, all'acquisizione di aree ed immobili secondo le procedure vigenti in materia e sentito il parere delle competenti strutture regionali.

#### Art. 13.

##### Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, od alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. La sanzione amministrativa minima è fissata in L. 100.000, quella massima in L. 1 milione.

3. La sanzione è raddoppiata in caso di recidività.

4. La sanzione amministrativa per le violazioni alle norme di cui all'articolo 10 della presente legge, è stabilita nella misura minima di L. 3 milioni e massima di L. 20 milioni.

5. Le violazioni sono accertate oltre che dal personale dipendente della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia anche dagli organi di polizia urbana e rurale, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

6. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti.

#### Art. 14.

##### Norme finanziarie

1. Per la realizzazione ed il primo avviamento della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia è autorizzata la spesa di L. 200 milioni di cui:

- L. 100 milioni graveranno sullo stanziamento del capitolo n. 21050, del bilancio di previsione per l'esercizio 1988, denominato «Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale n. 46 del 1977», il quale offre la necessaria disponibilità;

b) L. 100 milioni gravavano sullo stanziamento del capitolo n. 21501, del medesimo bilancio, denominato «Contributi a favore dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale n. 46 del 1977 per interventi finalizzati allo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili nei rispettivi territori», la cui dotazione viene aumentata di pari importo mediante riduzione di L. 100 milioni dello stanziamento del capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera g), allegato al bilancio.

2. All'erogazione dei finanziamenti necessari per i successivi esercizi la Regione provvede con la dotazione ordinaria del capitolo corrispondente al capitolo n. 21050 del 1988 sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

3. La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione dell'anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all'anno successivo e deve contenere la descrizione delle attività svolte, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi, nonché delle attività da svolgere nell'anno successivo.

4. Possono essere accettati dall'ente gestore finanziamenti concernenti i singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati per la realizzazione di opere ed iniziative utili al raggiungimento delle finalità istitutive ed al funzionamento del parco stesso.

#### Art. 15.

##### Norme finali

1. Il disposto di cui all'articolo 6, ultimo comma, della presente legge è esteso, per quanto applicabile al personale degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, in servizi od in via di assunzione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 settembre 1988

#### LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 18 agosto 1988.*

(Omissis).

89R0195

### LEGGE REGIONALE 9 settembre 1988, n. 57.

**Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 9 gennaio 1988, n. 3, 9 gennaio 1988, n. 4, 23 febbraio 1988, n. 12 ed abrogazione della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 62, concernenti interventi ed agevolazioni per i danni causati dai nubifragi dell'autunno 1987 nella provincia di Viterbo.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1988)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 3, è sostituito dal seguente:

«3. Per gli interventi previsti dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito nella legge 19 novembre 1987, n. 470, a favore dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b), della stessa legge, i suddetti benefici sono concessi a titolo di anticipazione dei fondi nazionali.»

#### Art. 2.

1. L'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 3, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 3.

1. La giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a determinare, in relazione all'entità dei danni accertata dal competente settore decentrato dell'amministrazione regionale opere e lavori pubblici nel territorio dei comuni danneggiati ed individuati con il decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 2:

a) gli interventi urgenti di consolidamento e ripristino di opere pubbliche, da effettuare a cura degli enti interessati, e la misura dei relativi contributi regionali, che sono erogati con le modalità previste dall'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88;

b) gli interventi urgenti di ripristino e consolidamento per assicurare il libero deflusso delle acque nei tratti dei corpi idrici anche non classificati ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, da eseguirsi a cura diretta dell'assessorato regionale ai lavori pubblici.»

#### Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 3, è sostituito dal seguente:

«1. Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dal precedente articolo 5 debbono pervenire al comune nel quale l'edificio danneggiato è ubicato, nel termine perentorio del 31 ottobre 1988.»

2. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 3, dopo la lettera f), vengono aggiunte le seguenti lettere:

«g) che per i danni subiti non sono state concesse analoghe agevolazioni dalla Regione o da altri enti pubblici in relazione allo stesso evento calamitoso;

h) l'eventuale corresponsione di indennizzi da parte di società assicuratrici a titolo di risarcimento degli stessi danni.»

3. Il quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 3, è sostituito dal seguente:

«4. Entro trenta giorni dalla data di cui al primo comma del presente articolo, deve pervenire allo stesso comune la perizia prevista dal precedente art. 6, primo comma.»

#### Art. 4.

1. L'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 4, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 1.

1. Le provvidenze previste nella presente legge si applicano nelle zone colpite dalle alluvioni verificatesi nell'autunno 1987 nella provincia di Viterbo ed individuate con decreto del presidente della giunta regionale.»

#### Art. 5.

1. L'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 4, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 2.

1. La Regione è autorizzata ad assegnare fondi in conto capitale ai comuni per la concessione di contributi non superiori al 50 per cento dell'ammontare dei danni subiti ai locali ed alle attrezzature a favore di aziende artigiane, commerciali, turistico-alberghiere, della pesca e di imprese esercenti attività estrattive localizzate nelle zone individuate ai sensi del precedente articolo.

2. Le domande delle aziende e delle imprese destinatarie dei benefici di cui al precedente comma debbono essere presentate ai comuni entro il termine perentorio del 31 ottobre 1988, corredate:

a) da una perizia giurata presso la pretura competente, delle opere da eseguire e delle attrezzature da ricostruire e della relativa spesa ammissibile a contributo, redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale sulla base, ove possibile, del prezzario regionale corrente alla data del decreto di cui al precedente articolo e per quanto ivi previsto;

b) da una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal richiedente beneficiario, attestante che i danni subiti sono stati provocati dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1 della presente legge; che per essi non sono state concesse analoghe agevolazioni dalla Regione o da altri enti pubblici; l'eventuale corresponsione di indennizzi da parte di società assicuratrici a titolo di risarcimento degli stessi danni.

3. I comuni interessati, scaduto il termine di cui al precedente secondo comma, provvedono, entro i successivi trenta giorni, con apposita deliberazione consiliare, ad individuare gli aventi diritto nonché a determinare l'ammontare del danno ammissibile a contributo.»

#### Art. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 4, è sostituito dal seguente:

«2. Per gli interventi previsti dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito nella legge 19 novembre 1987, n. 470, a favore dei comuni individuati ai sensi dell'articoli 1, primo comma, lettera b), della stessa legge, i suddetti benefici sono concessi a titolo di anticipazione dei fondi nazionali.»

#### Art. 7.

1. L'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 12, è sostituito dal seguente:

##### «Art. 1.

1. Per i prestiti eccezionali e straordinari ad ammortamento quinquennale che ciascun agricoltore, singolo od associato, otterrà a seguito dei nubifragi dell'autunno 1987, verificatisi nella provincia di Viterbo, relativamente alle zone delimitate con decreto del presidente della giunta regionale, la Regione concorre nel pagamento degli interessi per ridurre il tasso di interesse alla misura dei 4,50 per cento, ulteriormente riducibile al 4 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati.

2. L'ammontare dei prestiti non può essere superiore ad un importo massimo di L. 4 milioni per ettaro-coltura.

3. I prestiti agevolati di cui alla presente legge sono cumulabili con i contributi previsti dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito nella legge 19 novembre 1987, n. 470, da parte delle imprese agricole, singole ed associate, site nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera b), dello stesso decreto-legge. Nel caso in cui l'impresa singola od associata intenda avvalersi del cumulo, il prestito agevolato è concesso nei limiti dell'ammontare del danno rimasto a suo carico a seguito dell'erogazione del contributo, concesso ai sensi della citata normativa nazionale, che non può, comunque, superare la misura di L. 20 milioni.

4. Tali prestiti possono essere garantiti dall'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) mediante apposita fidejussione a favore di agricoltori singoli o di organizzazioni cooperative e loro consorzi.»

#### Art. 8.

1. L'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 12, è sostituito dal seguente:

##### «Art. 2.

1. Le funzioni attribuite ai comuni dalla legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, sono svolte, temporaneamente e limitatamente alle domande relative alle avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1987 in provincia di Viterbo, dal settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio.

2. Le domande di concessione delle provvidenze previste dal primo comma del precedente articolo nonché dei contributi previsti dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito nella legge 19 novembre 1987, n. 470, vanno inoltrate, entro il termine perentorio del 31 ottobre 1988, al settore decentrato dell'agricoltura di Viterbo, corredate da una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal richiedente beneficiario, attestante: l'ammontare del danno subito a causa dell'evento calamitoso di cui alla presente legge; che per tale danno non sono state concesse analoghe agevolazioni dalla Regione o da altri enti pubblici; l'eventuale corresponsione di indennizzi da parte di società assicuratrici a titolo di risarcimento dello stesso danno.

3. Il settore decentrato dell'agricoltura di Viterbo provvede alla istruttoria delle domande, alla trasmissione agli enti ed istituti di credito dei nulla-osta relativi ai prestiti agevolati nonché alla emissione dei decreti di concessione e di liquidazione dei contributi in conto capitale ai sensi della citata legge n. 470 del 1987.

4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente dell'agricoltura, provvede ad assegnare agli enti ed istituti di credito i fondi per la cessione dei prestiti agevolati, sulla base dei nulla-osta rilasciati dal settore decentrato dell'agricoltura di Viterbo e nei limiti dello stanziamento di cui al successivo articolo 3.

5. Alla liquidazione del concorso regionale sugli interessi dei prestiti agevolati di cui alla presente legge, si provvede con le modalità indicate all'articolo 13 della legge regionale del 17 dicembre 1982, n. 57.

6. Con provvedimento della giunta regionale saranno accreditati al settore decentrato dell'agricoltura di Viterbo i fondi per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito nella legge 19 novembre 1987, n. 470.»

#### Art. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 12, è sostituito dal seguente:

«1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'intero arco di tempo relativo alla durata delle provvidenze ivi previste, la spesa complessiva di L. 8.000 milioni da imputare sul capitolo di bilancio n. 11781 di nuova istituzione così denominato: "Interventi straordinari relativi al nubifragio del viterbese verificatosi nell'autunno dell'anno 1987."»

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 12, vengono aggiunti i seguenti due commi:

«4. La quota del predetto stanziamento, destinata all'ammortamento delle rate in scadenza negli anni successivi a quello in corso, sarà trasferita ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi in ragione delle obbligazioni che giungeranno in scadenza.

5. È facoltà dei soggetti beneficiari della presente legge chiedere l'attualizzazione dei prestiti che saranno concessi.»

#### Art. 10.

1. La legge regionale 31 dicembre 1987, n. 62, è abrogata.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Il concorso regionale negli interessi di cui alla legge regionale 23 febbraio 1988, n. 12, così come modificata dalla presente legge, si estende anche ai prestiti annuali o quinquennali già erogati dagli enti od istituti di credito agli agricoltori singoli od associati destinatari delle norme sopra citate, con le seguenti modalità:

a) per i prestiti annuali il concorso sugli interessi è liquidato direttamente dalla Regione agli agricoltori singoli od associati beneficiari, previa dichiarazione degli enti od istituti di credito attestante l'ammontare degli interessi pagati;

b) per i prestiti quinquennali si osservano le modalità di cui alla lettera a) relativamente agli interessi già pagati prima della data di entrata in vigore della presente legge di modificazione ed integrazione, mentre relativamente alle operazioni di rinnovo si applicano le modalità di cui alla legge regionale 23 febbraio 1988, n. 12, così come modificata ed integrata dalla presente legge.

#### Art. 12.

1. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui alle leggi regionali 9 gennaio 1988, n. 3 e n. 4 e 23 febbraio 1988, n. 12, così come modificate dalla presente legge, dalla determinazione dell'ammontare del danno subito deve essere detratto eventuale indennizzo corrisposto da parte di società assicuratrici per le medesime finalità.

#### Art. 13.

1. Le domande eventualmente già presentate per beneficiare delle provvidenze di cui alle leggi regionali 9 gennaio 1988, n. 3 e n. 4 e 23 febbraio 1988, n. 12, prima dell'entrata in vigore della presente legge di modifica ed integrazione delle stesse, debbono essere reiterate complete della documentazione e con le modalità contenute nella presente legge.

## Art. 14.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 settembre 1988

## LANDI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 agosto 1988.*

89R0196

## REGOLAMENTO REGIONALE 28 luglio 1988, n. 5.

**Modifiche del regolamento regionale 4 marzo 1985, n. 1 e n. 2, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 «Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive».**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 25 del 10 settembre 1988)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:

## Art. 1.

All'art. 1 del regolamento 4 marzo 1985, n. 1, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, è aggiunto il seguente punto:

«g) gli arredamenti consistono, unitamente alle attrezzature mobili, nel complesso di beni compresi fra quelli strumentali dell'impresa turistico-ricettiva e concorrenti ad assicurare la funzionalità dell'esercizio e dei relativi impianti ed opere complementari al cui servizio e nel cui ambito vengono utilizzati costituendo pertinenze dell'esercizio stesso. I beni mobili, dei quali si compone l'arredamento, per essere ammessi a finanziamento non devono consistere in oggetti costituiti da metalli preziosi, in mobili d'epoca, in quadri d'autore o in altre opere d'arte o simili».

## Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 2 del regolamento 4 marzo 1985, n. 1, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Altra copia in carta libera della domanda e degli atti a corredo deve essere inviata all'ente turistico periferico, competente per territorio».

## Art. 3.

L'art. 4 del regolamento 4 marzo 1985, n. 1, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente:

## «Art. 4.

*Documentazione della domanda*

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) per la realizzazione delle opere, di cui all'art. 3 della legge:

a) progetto tecnico di massima corredo, a seconda dei casi, dalla conforme concessione edilizia rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o dalla conforme autorizzazione comunale, di cui all'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, o dalla comunicazione prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

b) dettagliato preventivo di spesa suddiviso per categorie di lavori e redatto sulla base del vigente prezzario regionale. Per opere, impianti e materiali non esattamente identificabili con quelli del prezzario regionale, il preventivo va redatto sulla base delle opere, impianti e materiali assimilabili, risultanti dal prezzario stesso. Le spese tecniche, ove richieste e documentate con parcelle vistate dal competente ordine professionale, sono ammissibili nei limiti del 10% della spesa risultante dal preventivo di spesa;

c) dettagliata relazione tecnica delle opere.

Il progetto, la relazione e il preventivo di spesa devono essere firmati, oltreché dall'operatore turistico, da un tecnico iscritto all'albo professionale;

2) per l'acquisto dell'area o dell'immobile previsto alle lettere d) ed e) dell'art. 3 della legge:

a) copia autenticata del contratto di compravendita debitamente trascritto;

b) ove il caso, copia conforme della licenza amministrativa rilasciata all'operatore turistico per la gestione dell'esercizio ricettivo;

c) perizia giurata, sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale ed attestante la congruità del prezzo indicato in contratto;

3) per gli acquisti di arredamenti e attrezzature mobili:

a) relazione descrittiva degli arredamenti e delle attrezzature stesse sottoscritta dall'operatore turistico;

b) dettagliato preventivo di spesa, sulla scorta di tre preventivi comparati di diverse ditte fornitrici degli arredamenti e delle attrezzature;

4) per le iniziative relative ad operazioni di leasing mobiliare, di cui all'art. 4-bis della legge:

a) copia autentica del contratto di leasing mobiliare;

b) dettagliato preventivo di spesa, sulla scorta di tre preventivi comparati di diverse ditte fornitrici degli arredamenti e delle attrezzature mobili;

5) per le iniziative relative ad operazioni di leasing immobiliare, di cui all'art. 4-bis della legge:

a) copia autentica del contratto di leasing;

b) perizia giurata sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale ed attestante la congruità del prezzo relativo all'immobile, oggetto del contratto di leasing».

## Art. 4.

L'art. 6 del regolamento 4 marzo 1985, n. 1, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, così modificato dal regolamento 4 marzo 1985, n. 2, è sostituito dal seguente:

## «Art. 6.

*Parere dell'ente turistico periferico*

Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda e della documentazione a corredo, l'ente turistico periferico competente per territorio trasmette all'assessorato regionale al turismo il proprio motivato parere sull'opportunità o meno dell'iniziativa.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, l'assessorato regionale al turismo può procedere all'esame della domanda anche in assenza del suddetto parere».

## Art. 5.

L'art. 7 del regolamento 4 marzo 1985, n. 1, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente:

## «Art. 7.

*Istruttoria regionale*

Per le iniziative di cui agli articoli 3 e 4-bis della legge, l'assessorato regionale al turismo verifica la conformità della domanda a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento e la regolarità e completezza della documentazione così come prevista dagli articoli 3, 4, modificato e 5, del regolamento stesso.

A tali fini l'assessorato regionale al turismo può richiedere all'operatore turistico le necessarie integrazioni, acquisire ogni altro atto e dato ritenuto indispensabile o utile per l'esame stesso ed effettuare sopralluoghi.

Al termine dell'istruttoria viene redatta una relazione conclusiva.».

#### Art. 6.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 9 del regolamento 4 marzo 1985, n. 1, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, sono sostituiti dal comma seguente:

«Contestualmente a tali comunicazioni, i soggetti ammessi a contributo devono essere invitati a presentare all'assessorato regionale al turismo la seguente documentazione definitiva in duplice copia:

1) consuntivo dei lavori, degli impianti e degli acquisti di materiali eseguiti.

Si devono presentare i seguenti atti:

a) per i lavori in economia:

1) fatture dei materiali impiegati, ed eventualmente dei lavori eseguiti da terzi;

b) per i lavori affidati a terzi:

1) quietanza finale dell'impresa, debitamente autenticata, attestante la somma globale percepita e corredata da copia dell'atto di cottimo o di appalto;

2) fatture del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore dei lavori da cui risulti l'ammontare percepito per le loro prestazioni;

c) per le attrezzature ed arredamenti:

1) fatture della ditta venditrice e della ditta che ha provveduto alla installazione delle attrezzature e degli arredamenti;

2) certificato del sindaco da cui risultino le date di inizio e di completamento delle opere, ove trattasi di lavori per cui è necessaria la concessione edilizia l'autorizzazione comunale. Per le altre opere è sufficiente una dichiarazione ex art. 4, legge n. 15 del 1968;

3) dichiarazione ex art. 4 della legge n. 15 del 1968 dell'operatore turistico attestante che per la stessa iniziativa non ha usufruito di alcun contributo da parte dello Stato, della Cassa per il Mezzogiorno, della Regione e di altri enti locali;

4) atti comprovanti che l'immobile, oggetto dei finanziamenti di cui agli articoli 3 e 4-bis della legge è stato vincolato alla specifica destinazione per la durata di quindici anni mediante trascrizione alla competente conservatoria dei registri immobiliari;

5) atto d'obbligo sottoscritto dall'operatore turistico con cui viene garantita la destinazione specifica dei beni immobili per la durata di cinque anni o per quella del contratto di leasing nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge.».

#### Art. 7.

L'art. 10 del regolamento 4 marzo 1985, n. 1, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

*Perizia giurata*

Per le iniziative di cui all'art. 3 della legge, con l'eccezione di quelle previste dalle lettere d) ed e) dello stesso articolo e delle operazioni di leasing immobiliare di cui all'art. 4-bis della legge stessa, deve essere presentata perizia giurata, sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale ed attestante la conformità delle opere eseguite al progetto approvato e finanziato, nonché l'ammontare delle spese sostenute, in relazione a quelle preventivate col preventivo di spesa, di cui alla lettera b) del punto 1) dell'art. 4 modificato dal regolamento.

Per gli arredamenti e le attrezzature mobili installate la perizia giurata deve attestare la conformità degli stessi arredamenti ed attrezzature mobili a quelli previsti con la domanda ed ammessi a finanziamento.».

#### Art. 8.

L'art. 11 del regolamento 4 marzo 1985, n. 1, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

*Accertamenti integrativi*

Ove risulti necessario, l'assessorato regionale al turismo può effettuare ispezioni, disporre ulteriori accertamenti, richiedere sopralluoghi del settore provinciale opere e lavori pubblici, atti integrativi, notizie e quant'altro occorra.».

#### Art. 9.

Il primo comma dell'art. 12 del regolamento 4 marzo 1985, n. 1, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente primo e secondo comma:

«Riscontrata l'esistenza e completezza della documentazione, di cui agli articoli 9 e 10 modificati dal regolamento, e l'esistenza degli atti forniti dall'operatore turistico a comprova della contrazione del mutuo e della cessione di credito, di cui al punto 1), lettera b) dell'art. 4 della legge, la liquidazione dei contributi avviene, nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 12 della legge, mediante decreto del presidente della giunta regionale.

La liquidazione anticipata dei contributi in conto capitale prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 modificato della legge avviene mediante decreto del presidente della giunta regionale, ad avvenuta prestazione della garanzia fidejussoria così come disposto dall'articolo stesso.».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Lazio.

Roma, addì 28 luglio 1988

LANDI

*Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 marzo 1988, con deliberazione n. 606, vistata dalla Commissione di controllo in data 12 maggio 1988 con verbale n. 848/1.*

89R0184

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1989, n. 4.

**Norme per la disciplina dell'attività professionale di animatore turistico.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 4 del 25 gennaio 1989)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge regionale disciplina l'esercizio della professione di animatore turistico, in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, «Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica».

## Art. 2.

*Definizione*

1. È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive e culturali.

## Art. 3.

*Licenza per l'esercizio della professione di animatore turistico*

1. L'esercizio della professione di animatore turistico nel territorio della regione dell'Umbria è subordinata al possesso di licenza rilasciata dal comune di residenza dell'interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Condizione indispensabile per il rilascio della licenza è l'aver conseguito l'attestato di abilitazione professionale di cui all'art. 5.

3. La licenza, rilasciata dal comune, deve contenere:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita e comune di residenza dell'interessato;

b) estremi dell'attestato con cui è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione;

c) lingue estere per le quali è stata riconosciuta l'abilitazione.

4. La licenza si intende rinnovata di anno in anno dietro domanda dell'interessato da presentare prima della data di scadenza.

5. Il rilascio di ciascuna licenza, nonché le eventuali variazioni, sospensioni e revoche, debbono essere immediatamente comunicate alla Regione, Ufficio turismo - Industria alberghiera, a cura del comune.

## Art. 4.

*Esenzione dall'obbligo della licenza*

1. Non sono soggetti all'obbligo della licenza:

a) chi svolge senza compenso le attività di cui alla presente legge esclusivamente a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero, in conformità al disposto dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, previa comunicazione all'Ufficio turismo - Industria alberghiera della regione dell'Umbria;

b) gli animatori turistici stranieri eventualmente al seguito di gruppi provenienti dall'estero.

2. Per i soggetti di cui alla lettera b) del primo comma valgono le vigenti disposizioni normative in materia di pubblica sicurezza.

## Art. 5.

*Abilitazione tecnico-professionale*

1. L'attestato di abilitazione si consegue previo accertamento della capacità tecnico-professionale dell'aspirante ed è rilasciato dalla Regione.

2. L'accertamento avviene, a norma del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21, mediante l'effettuazione di apposita sessione di esame indetta periodicamente dalla Regione.

## Art. 6.

*Corsi di formazione professionale*

1. Nel quadro delle attività formative regionali di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni, la Regione può organizzare corsi di formazione professionale finalizzati al sostenimento dell'esame di abilitazione di cui all'art. 5.

2. Per l'effettuazione di tali corsi, la giunta regionale stipula apposite convenzioni con istituzioni turistiche e culturali a tal fine ritenute idonee.

## Art. 7.

*Requisiti di ammissione all'esame*

1. Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio della professione di animatore turistico debbono possedere i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro paese della C.E.E.;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente;

e) idoneità fisica all'attività professionale.

## Art. 8.

*Domanda di esame e oggetto delle prove*

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di animatore turistico deve essere presentata alla giunta regionale, Ufficio turismo - Industria alberghiera, nei tempi e nei modi previsti dal regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21. Nella domanda gli aspiranti animatori turistici debbono specificare la lingua o le lingue per le quali intendano conseguire l'abilitazione.

2. Oggetto delle prove d'esame sono le seguenti materie:

*Prova scritta:*

cultura generale, legislazione e organizzazione turistica, nozioni elementari di diritto pubblico e privato.

*Prova pratica:*

elaborazione e realizzazione di un programma di animazione.

*Colloquio:*

a) gli argomenti oggetto della prova scritta, nonché nozioni di igiene e medicina dello sport e deontologia professionale;

b) conversazione e traduzione nella lingua o nelle lingue prescelte dal candidato.

3. La valutazione delle prove è espressa con la manifestazione di un giudizio di «idoneità», ovvero di «non idoneità».

4. I candidati che non abbiano conseguito il giudizio di «idoneità» in una prova non possono sostenere quella successiva.

5. L'idoneità finale si ottiene con il conseguimento dell'«idoneità» in tutte e tre le prove.

6. Gli animatori turistici in possesso di abilitazione possono successivamente, in altra sessione, sostenere il solo colloquio in lingue estere di propria scelta, allo scopo di ottenere l'abilitazione all'uso professionale di ulteriori lingue.

## Art. 9.

*Attestato di abilitazione*

1. Sono abilitati all'esercizio della professione di animatore turistico i candidati che abbiano conseguito l'«idoneità» ai sensi dell'art. 8.

2. La giunta regionale, accertata la regolarità del procedimento e verificato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto della presentazione della domanda, approva con deliberazione, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della regione dell'Umbria, gli elenchi degli abilitati all'esercizio della professione di animatore turistico.

3. L'assessore al turismo della Regione rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini della concessione della licenza d'esercizio della professione da parte del comune, con l'indicazione della lingua o delle lingue estere per cui è stato effettuato l'accertamento di idoneità.

## Art. 10.

*Elenco regionale*

1. Ai fini della redazione e della tenuta dell'elenco regionale professionale di cui all'art. 4 della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19, i comuni dell'Umbria sono tenuti a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno all'Ufficio turismo - Industria alberghiera della Regione l'elenco nominativo delle licenze rilasciate e/o rinnovate.

2. All'atto dell'iscrizione nell'elenco la giunta regionale rilascia all'interessato apposita tessera di riconoscimento che deve essere mantenuta in vista dallo stesso sulla propria persona durante l'espletamento della propria attività.

3. Gli animatori turistici abilitati all'esercizio della professione in altre regioni i quali intendano essere iscritti nell'elenco della regione dell'Umbria devono produrre domanda alla Regione, Ufficio turismo - Industria alberghiera per la ricognizione della loro qualità.

4. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso della necessaria licenza per l'esercizio della professione e dall'attestato concernente la non iscrizione in altro elenco regionale.

5. L'elenco regionale degli animatori turistici è annualmente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione dell'Umbria.

#### Art. 11.

##### *Compensi professionali*

1. I compensi professionali da applicare per prestazioni di lavoro non subordinato degli animatori turistici sono fissati annualmente con deliberazione della giunta regionale.

#### Art. 12.

##### *Divieti e sanzioni*

1. È fatto divieto:

a) agli animatori turistici di esercitare abusando della propria professione, attività proprie di altre professioni turistiche;

b) ai committenti di praticare, nei confronti di animatori turistici, compensi difformi da quelli di cui all'art. 11;

c) agli animatori turistici di praticare tariffe difformi da quelle di cui all'art. 11;

d) a chiunque di praticare abusivamente l'attività di animatore turistico, sprovvisto della licenza di cui all'art. 3;

e) a chiunque di avvalersi di prestazioni professionali rientranti fra quelle di animatore turistico utilizzando soggetti non in possesso della regolare licenza di cui all'art. 3.

2. Per le violazioni di cui al primo comma, si fa luogo all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente ammontare:

da L. 500.000 a L. 3.000.000 per le infrazioni di cui alle lettere a), b) e c);

da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 per le infrazioni di cui alle lettere d) ed e).

3. In caso di recidiva, le sanzioni da applicarsi in sede di ordinanza di ingiunzione sono comminate nella misura massima edittale. Può essere altresì sospesa ai titolari la licenza per l'esercizio della professione, ai sensi del secondo comma, lettera c), dell'art. 14.

4. È comunque fatta salva l'applicazione delle norme penali.

#### Art. 13.

##### *Vigilanza e controllo*

1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle norme della presente legge sono delegati ai comuni.

2. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge si effettuano con le modalità e le procedure previste dalle norme vigenti.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti ai comuni quale corrispettivo delle funzioni di vigilanza e controllo.

#### Art. 14.

##### *Sospensione e revoca della licenza*

1. Il mancato rinnovo della licenza di cui al quarto comma dell'art. 3 comporta la sospensione della licenza stessa fino alla presentazione della domanda.

2. La licenza, salvo quanto disposto dalle norme penali e di pubblica sicurezza, può essere sospesa dal comune che l'ha rilasciata per un periodo da 6 a 12 mesi o, nei casi più gravi, revocata a seguito di:

a) reiterato inadempimento degli obblighi professionali;

b) comportamento gravemente scorretto nell'esercizio dell'attività professionale e comunque contrario agli scopi del turismo;

c) reiterate violazioni ai divieti previsti dall'art. 12.

3. La licenza è altresì revocata allorché il titolare della medesima venga a perdere uno o più dei requisiti necessari per il rilascio.

#### Art. 15.

##### *Norma transitoria*

1. Coloro che abbiano svolto documentata attività di animazione turistica e che risiedano ed operino in Umbria alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché coloro i quali, alla data medesima, abbiano frequentato corsi di formazione specifici riconosciuti dalla Regione, per ottenere il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione debbono inoltrare domanda all'Ufficio turismo - Industria alberghiera, a norma del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21, al fine di sostenere una prova integrativa orale in almeno una lingua estera.

2. A detti fini, la giunta regionale, provvede, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a indire la sessione dell'esame integrativo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 18 gennaio 1989

MANDARINI

89R0156

### LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1989, n. 5.

**Regolamento interno di amministrazione e contabilità del consiglio regionale. Abrogazione legge regionale 4 maggio 1973, n. 22, e successive modificazioni.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 4 del 25 gennaio 1989*)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione del consiglio regionale con cui si approva il «Regolamento interno di amministrazione e contabilità del consiglio regionale», sono abrogate le leggi regionali 4 maggio 1973, n. 22, 2 agosto 1974, n. 44 e 5 marzo 1984, n. 13.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 18 gennaio 1989

MANDARINI

89R0157

**LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1989, n. 6.****Accettazione della donazione di opere d'arte alla regione dell'Umbria da parte della Perugina S.p.a.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 4 del 25 gennaio 1989)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. La giunta regionale è autorizzata ad accettare la donazione dei seguenti quadri del maestro Salvatore Fiume di cui alla proposta fatta dalla «Perugina S.p.a.» con sede in Perugia (San Sisto) con atto n. 18448 di repertorio in data 7 luglio 1988 a rogito del dott. Marco Carbonari, notaio in Perugia:

- 1) Battaglia dei sassi, tela, cm 170 x 300;
- 2) Cattura di S. Francesco d'Assisi, tela, cm 170 x 200;
- 3) Congiura dei Baglioni, tela, cm 170 x 200;

- 4) Battaglia de l'Aquila, tela, cm 170 x 200;
- 5) Assedio di Totila, tela, cm 170 x 225;
- 6) Battaglia di Torgiano, tela, cm 170 x 225;
- 7) Niccolò Piccinino, tela, cm 170 x 90;
- 8) Braccio Fortebraccio, tela, cm 170 x 90;
- 9) San Benedetto da Norcia, tela, cm 170 x 90;
- 10) San Francesco d'Assisi, tela, cm 170 x 90.

2. I beni oggetto della donazione di cui al primo comma, saranno iscritti al demanio della regione dell'Umbria, a norma dell'art. 2 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11, con il rispetto dell'onere posto dal donatore di esporli in perpetuo al pubblico al fine del loro godimento da parte della cittadinanza di Perugia e dei suoi visitatori, salva la loro utilizzazione temporanea in occasione di mostre, esposizioni e manifestazioni didattiche e/o culturali.

3. Alle eventuali conseguenti spese contrattuali a carico della Regione si farà fronte con lo stanziamento del cap. 640 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 18 gennaio 1989

**MANDARINI**

**89R0158**

**GIUSEPPE MARZIALE**, direttore

**FRANCESCO NOCITA**, redattore  
**ALFONSO ANDRIANI**, vice redattore

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◆ **CHIETI**  
Libreria MARZOLI  
Via B. Spaventa, 18
- ◆ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◆ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◆ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◆ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◆ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◆ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◆ **CROTONE (Catanzaro)**  
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.  
Via Vittorio Veneto, 11
- ◆ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria S. LABATE  
Via Giudecca
- ◆ **SOVHATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopoli  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◆ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◆ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◆ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◆ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◆ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◆ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◆ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◆ **PAGANI (Salerno)**  
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
- ◆ **SALERNO**  
Libreria D'AURIA  
Palazzo di Giustizia

## EMILIA-ROMAGNA

- ◆ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◆ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◆ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◆ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◆ **PARMA**  
Libreria FACCADORI  
Via al Duomo
- ◆ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◆ **RAVENNA**  
Libreria MODERNISSIMA  
Via C. Ricci, 50
- ◆ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◆ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria CAIMI DUE  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◆ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◆ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◆ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◆ **UDINE**  
Cartolibreria -UNIVERSITAS-  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◆ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◆ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◆ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◆ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 6
- ◆ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma  
Piazzale Clodio  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◆ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◆ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◆ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◆ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◆ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◆ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5

## LOMBARDIA

- ◆ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◆ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◆ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◆ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Caroli, 14
- ◆ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◆ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◆ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Cairi, 14

## MARCHE

- ◆ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◆ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mezzini, 168
- ◆ **MACERATA**  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◆ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**  
Libreria ALBERTINI  
Via Giovanni XXIII, 59

## MOLISE

- ◆ **CAMPOBASSO**  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◆ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◆ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◆ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◆ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◆ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◆ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## PUGLIA

- ◆ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◆ **BARI**  
Libreria ATHENA  
Via M. di Montrone, 66  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◆ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◆ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◆ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◆ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◆ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◆ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◆ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◆ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◆ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◆ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◆ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◆ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

- ◆ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◆ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◆ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◆ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◆ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◆ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◆ **TRAPANI**  
Libreria GALLI  
Via Manzoni, 30

## TOSCANA

- ◆ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◆ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◆ **LIVORNO**  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 81
- ◆ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◆ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◆ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalbé, 37
- ◆ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◆ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◆ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◆ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◆ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◆ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◆ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via dei Tillier, 34

## VENETO

- ◆ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◆ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◆ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggior, 31
- ◆ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◆ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◆ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baidaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccoffio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 88;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale . . . . .	L. 265.000
- semestrale . . . . .	L. 145.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale . . . . .	L. 40.000
- semestrale . . . . .	L. 25.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale . . . . .	L. 150.000
- semestrale . . . . .	L. 85.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale . . . . .	L. 40.000
- semestrale . . . . .	L. 25.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale . . . . .	L. 150.000
- semestrale . . . . .	L. 85.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale . . . . .	L. 500.000
- semestrale . . . . .	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i> . . . . .	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i> . . . . .	L. 2.400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.000
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.000

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.000

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 5.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta . . . . .	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 200.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.000

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.